

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 gennaio 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**AVVISO AGLI ABBONATI**

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

**CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

---

### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **1017.** Ordinanza del Giudice di pace di Massa del 2 settembre 2004.
- Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa.**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
  - Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo ..... Pag. 7
- N. **1018.** Ordinanza del T.a.r. per l'Emilia-Romagna del 30 luglio 2004.
- Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Calendario venatorio - Previsione di deroghe alla Direttiva U.E. 79/409, relativa all'esercizio della caccia nei confronti delle specie protette, nonché ai limiti temporali previsti dall'art. 18 legge n. 157/1992 - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia nonché della competenza esclusiva statale in materia di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.**
- Legge della Regione Emilia Romagna, 12 luglio 2002, n. 14, artt. 1, comma 5, 3, commi 1, lett. *d*), 2 e 3, 4, commi 2, 4 e 5, 6, comma 4, e 9, comma 5.
  - Costituzione, artt. 97, comma 1, e 117, comma 2, lett. *s*) legge 11 febbraio 1992, n. 157..... » 10
- N. **1019.** Ordinanza del T.a.r. della Lombardia del 22 settembre 2004.
- Professioni - Revisori contabili - Soggetti condannati per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Automatica cancellazione dal Registro dei Revisori contabili - Contrasto con il principio di graduazione e proporzionalità delle sanzioni - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 158/1990 e 40/1990.**
- D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, art. 40, comma 2, lett. *a*) in combinato disposto con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, art. 8, comma 1, lett. *c*), n. 1.
  - Costituzione, art. 3, primo comma ..... » 22
- N. **1020.** Ordinanza del Giudice di pace di Portogruaro dell'8 ottobre 2004.
- Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio della responsabilità personale - Imposizione al cittadino di compiti di accertamento spettanti alle forze di polizia - Irragionevole disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano titolari o meno di patente, e che si tratti di persone fisiche o giuridiche) - Lesione dei principi del giusto processo e del contraddittorio.**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
  - Costituzione, artt. 3, 24, 27 [e 111]..... » 25

- n. **1021.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 novembre 2004) della Commissione tributaria provinciale di Napoli del 14 ottobre 2003.
- Contenzioso tributario - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Spese processuali - Mantenimento a carico della parte che le ha anticipate - Obbligatorietà anche se la cessazione della materia del contendere consegua ad annullamento dell'atto impositivo disposta di ufficio dalla P.A. in sede di autotutela - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa vigente per il processo civile - Violazione dei principi di uguaglianza e di difesa.**
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3.
  - Costituzione, artt. 3 e 24..... Pag. 27
- n. **1022.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 novembre 2004) del Giudice di pace di Urbino del 21 maggio 2004.
- Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Irragionevolezza - Introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in contrasto con il principio di personalità della sanzione amministrativa enunciato dall'art. 3 della legge n. 689/1981 - Disparità di trattamento in raffronto ad altre norme stradali ed amministrative.**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
  - Costituzione, art. 3 ..... » 29
- n. **1023.** Ordinanza del Tribunale di Sondrio del 24 luglio 2004.
- Ambiente (tutela dell') - Regione Lombardia - Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici, indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni per la radiotelevisione - Determinazione delle sanzioni in caso di superamento dei limiti di esposizione - Violazione della sfera di competenza esclusiva statale sanzionatoria in materia di tutela ambientale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 307/2003.**
- Legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11, art. 12, comma 5.
  - Costituzione, art. 117 ..... » 30
- n. **1024.** Ordinanza del Tribunale di Roma del 27 agosto 2004.
- Previdenza - Pensioni, indennità ed assegni erogati dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) - Pignorabilità nei limiti di un quinto come previsto per le pensioni, assegni ed indennità erogate dall'INPS e per gli assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza.**
- Legge 9 novembre 1955, n. 1122, art. 1.
  - Costituzione, art. 3, primo comma ..... » 31
- n. **1025.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Torino del 1° luglio 2004.
- Riscossione delle imposte - Liti fiscali pendenti - Definizione agevolata dei carichi di ruoli pregressi emessi da uffici statali - Aleatorietà dell'«affidamento» dei ruoli al concessionario - Mancata fissazione di un *dies ad quem* di ammissibilità delle istanze di condono - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza.**
- Legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 12, comma 2-*ter*.
  - Costituzione, art. 3 ..... » 33

- n. **1026.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Macerata del 24 settembre 2004.
- Imposte e tasse in genere - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Esercenti arti e professioni in maniera abituale e in forma individuale ed autonoma senza l'ausilio di collaboratori e dipendenti e con l'impiego di modesti beni strumentali - Indetraibilità dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi - Riferimento ad una astratta capacità economica del contribuente - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli imprenditori che possono stabilire il *quantum* del «valore aggiunto» - Violazione dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza, del diritto di difesa, nonché della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.**
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 11.
  - Costituzione artt. 3, 23, 24 e 53 ..... Pag. 35
- n. **1027.** Ordinanza del Giudice di pace di Casteggio del 28 settembre 2004.
- Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Lesione del diritto di difesa e del «diritto al silenzio» del proprietario obbligato alla «delazione».**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
  - Costituzione, art. 24, comma secondo ..... » 44
- n. **1028.** Ordinanza del Giudice tutelare di Venezia sez. distaccata di Chioggia del 24 settembre 2004.
- Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Presupposti di applicabilità ed effetti - Potenziale coincidenza con quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione (tuttora vigenti) - Mancanza di chiari criteri di discriminazione del nuovo istituto da quelli tradizionali - Irragionevolezza - Devoluzione all'arbitrio del giudice della scelta della misura di protezione da applicare all'incapace - Incidenza sulla sfera dei rapporti economici e dei traffici giuridici.**
- Cod. civ., artt. 404, 405, nn. 3 e 4, e 409.
  - Costituzione, artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42.
- Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Disciplina - Modalità di risoluzione delle eventuali divergenze fra giudice dell'interdizione e giudice tutelare in ordine all'applicabilità dell'amministrazione di sostegno ovvero dell'interdizione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di soggezione del giudice alla legge.**
- Cod. civ., artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma.
  - Costituzione, artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, comma secondo ..... » 45
- n. **1029.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 novembre 2004) della Commissione tributaria provinciale di Grosseto del 10 marzo 2004.
- Imposte e tasse in genere - Istanza di rimborso di ritenute versate all'erario a titolo di tassazione separata su indennità percepite a seguito di sentenza o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro - Denunciata inidoneità delle somme ottenute a titolo risarcitorio a produrre arricchimento - Inidoneità ad essere considerate reddito imponibile - Contraddittorietà con la gratuità del processo del lavoro - Violazione dei principi costituzionali in materia di lavoro - Violazione del principio di capacità contributiva.**
- Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, art. 32, comma 1, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.
  - Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 ..... » 50



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1017

*Ordinanza del 2 settembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Massa  
nel procedimento civile vertente tra Rossi Daniela contro Polizia municipale di Massa*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1252 del Ruolo Gen. Affari Civili dell'anno 2003, tra Rossi Daniela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Vigorito e Francesco Bendinelli, con domicilio eletto presso il di loro studio in La Spezia, Galleria Goito, 14, ricorrente, e Polizia municipale di Massa, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Massa, piazza Mercurio, resistente.

## *Svolgimento del processo*

La sig.ra Rossi Daniela depositava ricorso avverso verbale di contestazione n. 19835 elevato dalla Polizia municipale del Comune di Massa nei suoi confronti in data 23 dicembre 2003, per la violazione dell'art. 146, comma 3.

Il giudice fissava, con decreto, udienza di prima comparizione in data 8 aprile 2004.

Alla Udienza di prima comparizione l'avv. Miele in sostituzione dell'avv. Vigorito il quale insisteva come da ricorso, in particolar modo nelle eccezioni di costituzionalità in esso contenute. Preliminarmente parte ricorrente eccepiva la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 204-*bis*, comma 3 per violazione del principio di uguaglianza sostanziale, *ex* art. 3 e 24 della Costituzione, in riferimento alla possibilità uguale per tutti di avere tutela giurisdizionale. Per parte resistente nessuno compariva.

Il giudice si riservava in ordine alle eccezioni di costituzionalità suesposta sollevata da parte ricorrente con separata ordinanza.

Con ordinanza dell'11 aprile 2004 il giudice scioglieva la riserva con la seguente motivazione: ritenuto che la Corte costituzionale con decisione del 5 aprile 2004 n. 114/2004, depositata in data 8 aprile 2004, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con motivazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 per contrasto con gli artt. 3 e 24. della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede «che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». Il giudice pertanto rinviava la causa alla udienza del 26 maggio 2004.

Alla udienza del 26 maggio 2004 compariva il dott. Pasquinelli in sostituzione dell'avv. Vigorito e dell'avv. Bendinelli il quale eccepiva preliminarmente, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* comma 2 del decreto-legge 30 aprile 1992 n. 285 c.d.s. con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Insisteva inoltre nei motivi di cui a ricorso affinché il verbale della Polizia municipale di Massa rilevato a carico della ricorrente venisse dichiarato nullo ed inefficace. Parte ricorrente pertanto chiedeva ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2004 del 5 aprile 2004 che venisse disposta l'immediata restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale *ex art. 204-bis* comma 3 c.d.s. a favore della ricorrente. Il giudice disponeva pertanto la restituzione della somma depositata a titolo cauzionale e si riservava in merito alla eccezione pregiudiziale formulata da parte ricorrente.

#### *Motivi della decisione*

L'art. 126-*bis*/II prevede che allorquando la contestazione sia definitiva, ossia una volta esperiti e conclusi i ricorsi ovvero pagata la sanzione pecuniaria ovvero spirato il termine bimensile senza che impugnazione alcuna sia stata proposta, l'organo accertatore comunichi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida il nominativo e i dati della patente di guida del trasgressore.

A seguito della stessa in via informatica il Dipartimento dei Trasporti Terrestri (D.T.T.) effettuerà la decurtazione del punteggio nella misura corrispondente a quella indicata nel verbale di accertamento. Laddove il responsabile, ossia il conducente del veicolo, non sia stato identificato, poiché l'infrazione non fu immediatamente contestata, la comunicazione all'anagrafe abilitati alla guida dovrà essere inoltrata a carico del proprietario sul presupposto che costui non abbia, nei trenta giorni dalla richiesta, comunicato all'organo accertatore i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Tale disposizione si presta a notevoli censure sotto il profilo della conformità ai principi e al dettato della Carta costituzionale.

In primo luogo si osserva come la stessa introduca in sostanza un regime di responsabilità oggettiva della sanzione relativa alla decurtazione dei punti.

Il proprietario del veicolo, è in sostanza posto di fronte all'alternativa di comunicare l'identità di un soggetto terzo, lasciar trascorrere il termine senza comunicare alcunché ovvero ancora autodenunciarsi.

Laddove non sia in grado di dichiarare, non solo il nominativo ma altresì gli estremi della patente di guida entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, l'organo accertatore dovrà, una volta definita la contestazione, avviare la procedura *ex art. 126-bis* a carico dello stesso.

In definitiva senza che alcun accertamento circa l'identità dell'autore dell'illecito sia stato effettuato dall'organo di Polizia Stradale.

La legge n. 214 del 1° agosto 2003 che ha convertito il decreto-legge n. 151/2003, istituendo sul punto una sorta di responsabilità oggettiva, se da un lato ancorato la procedura di decurtazione alla contestazione immediata o in alternativa all'onere di comunicare i dati dell'effettivo trasgressore, dall'altro ha gravato il proprietario-non conducente di una dichiarazione in molti casi, come in quello di specie, impossibile a rendersi».

Costui può infatti non conoscere o non ricordare il nome della persona che in quel determinato momento si trovava presumibilmente alla guida del veicolo in sua proprietà.

Non solo! Costui può ben ricordare il nome di colui che aveva la disponibilità materiale del mezzo, ma può di contro ignorare chi ne fosse effettivamente alla guida nell'istante in cui la violazione fu accertata o comunque non esserne certo. Ancora, costui può ignorare e non essere in grado di reperire i dati relativi alla patente del conducente così come richiede la disposizione censurata. E del resto anche nel caso in cui la persona del trasgressore e quella del proprietario dovessero coincidere il proprietario sarebbe costretto in definitiva ad autodenunciarsi.

Non vi è traccia di norma, in tutto l'ordinamento, che imponga un siffatto dovere giuridico.

E di un vero e proprio obbligo giuridico può parlarsi con riferimento alla previsione di sanzioni per il caso di mancata osservanza, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 180 ult. comma (art. 126-*bis*/II c.d.s.).

Se la mancata contestazione immediata, anche laddove sia conforme al dettato normativo, tende a comprimere notevolmente il diritto di difesa del trasgressore (impossibilità di controdedurre, fare osservazioni all'organo accertatore, inserire dichiarazioni a verbale a propria discolta etc...), il meccanismo introdotto dalla legge n. 214/2003 e delineato all'art. 126-*bis* c.d.s. lo azzerava in via definitiva.

Ciò che sebbene discutibile è tuttavia accettabile per le sanzioni pecuniarie, del tutto criticabile è con riferimento a provvedimenti successivi che incidano sulla sfera personale del soggetto quali la decurtazione di punti sulla patente di guida.



E ciò soprattutto in ragione del fatto che a subire tali conseguenze è un soggetto individuato sulla base di un sistema meramente nominalistico, quale l'intestazione formale del veicolo risultante dal P.R.A..

In soccorso della norma censurata appare altresì arbitrario il riferimento alla figura dell'obbligato *ex art.* 196 c.d.s., concepito con riferimento all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria.

Peraltro si osserva come di fatto la norma crei disparità e situazioni limite, come la stessa possa essere utilizzata agevolmente da coloro che, senza mai subire conseguenze giuridiche dei propri comportamenti, possono utilizzare il meccanismo della responsabilità oggettiva quale schermo formale di condotte incuranti della disciplina stradale.

Si pensi ai nuclei familiari in cui più autoveicoli fanno capo al medesimo soggetto. Si rifletta altresì sulle problematiche che insorgono per i mezzi di cui sia titolare un ente o una persona giuridica.

Che il rappresentante legale di queste debba subire gli effetti di comportamenti in alcun modo controllabili.

Tali osservazioni sono state peraltro limpidamente sintetizzate dallo stesso Presidente dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) Franco Lucchesi nella lettera dell'8 ottobre 2003 inviata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunari affinché il governo valuti l'opportunità di reintervenire su un meccanismo, quello della responsabilità oggettiva, definito come un *nostrum* giuridico.

#### *Della rilevanza della questione e della non manifesta infondatezza della questione*

È pertanto evidente la non manifesta infondatezza (art. 23, legge n. 28/1953) della questione sollevata, perché contraria al principio di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nonché lesiva del diritto di difesa di cui all'art. 24 comma secondo Cost.

È altresì sussistente il requisito della rilevanza in considerazione della pregiudizialità della questione rispetto al *thema decidendum*.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza*

*Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 1992 n. 285 c.d.s. sollevata dal ricorrente per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede «L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita del punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8.*

*La comunicazione per i trasporti terrestri avviene per via telematica»;*

*Sospende il presente giudizio, n. 1252 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003;*

*Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al presidente del Consiglio dei ministri;*

*Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Massa, addì 7 agosto 2004

*Il giudice di pace: BASSIONI*

## N. 1018

*Ordinanza del 30 luglio 2004 emessa dal T.a.r. per l'Emilia-Romagna  
sul ricorso proposto da Lega italiana per l'abolizione della caccia ed altra contro Regione Emilia-Romagna ed altri*

**Caccia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Calendario venatorio - Previsione di deroghe alla Direttiva U.E. 79/409, relativa all'esercizio della caccia nei confronti delle specie protette, nonché ai limiti temporali previsti dall'art. 18 legge n. 157/1992 - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia nonché della competenza esclusiva statale in materia di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.**

- Legge della Regione Emilia Romagna, 12 luglio 2002, n. 14, artt. 1, comma 5, 3, commi 1, lett. d), 2 e 3, 4, commi 2, 4 e 5, 6, comma 4, e 9, comma 5.
- Costituzione, artt. 97, comma 1, e 117, comma 2, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Lega Italiana per l'abolizione della caccia (L.A.C.) in persona del Presidente *pro tempore*, e Lega Antivivisezione (L.A.V.) in persona del presidente *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avv. Guglielmina Simoneschi ed elettivamente domiciliate in Bologna Viale XII Giugno 7 presso l'avv. Erika Greischberger;

Contro Regione Emilia-Romagna in persona del presidente della giunta *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Mastragostino e Maria Chiara Lista ed elettivamente domiciliata in Bologna Piazza Aldrovandi 3; provincia di Bologna in persona del presidente della giunta *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Neri ed elettivamente domiciliata in Bologna Via Zamboni 13, e nei confronti di Associazione Arci Caccia in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito; e con l'intervento in opposizione Federcaccia della Regione Emilia-Romagna in persona del legale rappresentante pt., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Manfredi e Cristina Baffi ed elettivamente domiciliata in Bologna via Altabella 3), per l'annullamento della delibera n. 257 della giunta provinciale di Bologna, adottata in data 30 luglio 2002, avente ad oggetto: «approvazione del Calendario venatorio provinciale per l'annata 2002/2003»; della delibera n. 258 della giunta provinciale di Bologna, adottata in data 30 luglio 2002, avente ad oggetto: ««Approvazione degli orari e delle modalità relative alla caccia di selezione agli ungulati ad integrazione del calendario venatorio provinciale per l'annata 2002/2003; nonché — occorrendo — della deliberazione n. 969 della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, adottata in data 10 giugno 2002 e avente ad oggetto: «Direttive relative alla istituzione e alla gestione tecnica delle aziende venatorie»».

Designato relatore il Cons. dott. Giancarlo Mozzarelli;

Uditi all'udienza pubblica del 30 ottobre 2003 gli avv. Guglielmina Simoneschi, S. Scalini (in sostituzione dell'avv. Emilia Neri), Maria Chiara Lista e Cristina Balli;

Considerato quanto segue:

## F A T T O

Le associazioni sopraindicate fanno preliminarmente presente che la giunta provinciale di Bologna ha approvato, con delibera n. 257 del 30 luglio 2002, il Calendario venatorio provinciale per l'annata 2002/2003 e, con delibera n. 258 adottata in pari data, ha determinato, a completamento del primo, gli orari e le modalità relative alla caccia di selezione agli ungulati. In particolare, con il Calendario venatorio amministrazione provinciale ha stabilito, in applicazione ed integrazione del Calendario venatorio regionale di cui alla l.r. n. 14 del 12 luglio 2002, le prescrizioni tecniche valesvoli negli anni 2002/2003 per la caccia nella Provincia di Bologna, e ha autorizzato, in applicazione della l.r. n. 15 del 12 luglio 2002, l'esercizio della caccia in deroga alla Direttiva 79/409 CEE nel territorio di propria competenza.

La Regione Emilia-Romagna ha, infatti, previsto le «norme per la definizione del Calendario venatorio regionale» con la l.r. n. 14 del 12 luglio 2002, dichiarata all'art. 10 (disposizioni finali) con validità quadriennale».

Si aggiunge che la l.r. di settore n. 8/1994 (disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) attribuisce la relativa competenza alla giunta regionale, così inoltre stabilendo la natura amministrativa — e l'assoggettamento al relativo regime giuridico: iter formativo e mezzi di impugnazione — dell'atto di approvazione del calendario Venatorio regionale, che la stessa l.r. n. 8/1994 definisce annuale.

Fatto è che espressamente l'amministrazione regionale ha correlato la propria determinazione in ordine allo strumento di disciplina della caccia nel territorio di competenza, così come le modifiche con esso apportate alla normativa di cui alla Legge statale n. 157/1992 (..) alla recente riforma del Titolo V della parte II della Costituzione.

Il primo comma dell'art. 1 della l.r. n. 14/2002, infatti, stabilisce «la presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformità al titolo V della Parte seconda della Costituzione».

Si osserva che «analogo fondamento giustificativo sembra essere stato attribuito all'adozione della simultanea l.r. n. 15 con cui, lo stesso 12 luglio 2002, è stata approvata, modificando la l.r. n. 8/1994, la disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE».

Con successiva l.r. n. 22 del 20 settembre 2002 il consiglio regionale ha poi integrato la stessa l.r. n. 15/2002, consentendo la detenzione e l'uso quali richiami vivi delle specie indicate dall'art. 2 della legge da ultimo citata.

È, tuttavia, da ritenersi che l'Ente regionale nell'adozione delle indicate leggi n. 14, 15 e 22 del 2002, abbia ecceduto dalla potestà legislativa costituzionalmente riconosciutagli.

A sostegno del ricorso sono presentate le censure seguenti:

A) con riguardo all'esercizio della caccia nei confronti delle specie protette Storno, Passero e Passera mattugia, in deroga alla Direttiva 79/409 UE:

1) Violazione di legge (art. 117, primo comma Cost.; art. 249 Trattato CEE; art. 9, primo comma, lett. a) della Direttiva CEE 79/409; art. 117, 2 comma, Cost.; art. 5 Cost.).

Si rileva che «in considerazione della rilevanza europea della tutela del patrimonio faunistico la Direttiva del Consiglio delle comunità Europee 79/409 del 2 aprile 1979 ha stabilito un generale regime di protezione degli uccelli «viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato» (art. 1).

In particolare, tra le specie oggetto della protezione di fonte comunitaria sono comprese lo Storno, il Passero e la Passera mattugia.

L'art. 5 della Direttiva dispone, inoltre, l'obbligo degli Stati membri di adeguarsi alla medesima instaurando un regime generale di tutela degli uccelli selvatici, che comprenda il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo.

L'art. 7 consente il prelievo venatorio di alcune specie, tra le quali non sono comprese Storno, Passero e Passera mattugia, salva comunque la primaria esigenza di conservazione.

Il successivo art. 9 riconosce, infine, la possibilità di derogare a tale generale regime di protezione anche per le specie non ammesse al prelievo venatorio, ma solo in via eccezionale, e ricorrendo i presupposti e le condizioni specificamente previsti dalla norma.

In particolare, la Direttiva, al secondo comma, impone l'osservanza di precisi requisiti di forma, volti ad assicurare che la deroga sia contenuta entro limiti strettamente necessari e soddisfi esigenze precise e situazioni specifiche (..). La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha al riguardo conseguentemente ritenuto che non risponde alle esigenze di protezione risultanti dalla Direttiva e viola l'obbligo comunitario di fedele trasposizione la normativa degli Stati membri che consenta la caccia in deroga in modo generale e permanente (..) o che non contenga un riferimento adeguatamente circostanziato agli elementi di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 9».

Si aggiunge che «con la delibera n. 257/2002 la Provincia di Bologna, in violazione del regime di tutela di cui alla Direttiva predetta, ha autorizzato su tutto il territorio di propria competenza aperto alla caccia, e da parte di tutti i cacciatori iscritti ai relativi ATC o che vi abbiano accesso per la caccia in mobilità controllata, l'abbattimento delle specie protette Storno, Passero e Passera mattugia.

La determinazione provinciale ha così dato concreta attuazione alla l.r. n. 15/2002, la quale, nel disciplinare la deroga *ex art. 9* della citata Direttiva, ha peraltro ommesso ogni specifica e circostanziata indicazione in ordine ai presupposti e alle condizioni prescritti dalla stessa disposizione comunitaria, di fatto così consentendo l'esercizio della caccia in deroga in modo generale e permanente».

Sulla base delle considerazioni dianzi indicate, le associazioni ricorrenti presentano questione di legittimità costituzionale della l.r. n. 15/2002, art. 1 e 2, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 9 Direttiva U.E. 79/409 e all'art. 249 Trattato CEE, per violazione dell'art. 117, secondo comma e dell'art. 5 Cost.» e contestano la deliberazione giunta n. 257/2002 per violazione di legge nei termini di cui in epigrafe alla presente censura.

Le Associazioni ricorrenti osservano al riguardo come «l'art. 117, 1 comma, Cost., stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, così individuando i limiti generali di ogni competenza legislativa (statale e regionale).

In questi termini la Costituzione ha recepito il principio della «primauté» del diritto comunitario su quello degli Stati membri, innovazione che consente di ritenere direttamente colpita da illegittimità costituzionale la legge che risulti difforme al diritto comunitario. Censura cui (..) non si sottrae la l.r. n. 15/2002.

Innanzitutto, infatti, dalla lettera dell'art. 9 della Direttiva U.E. e dalla interpretazione che della norma ha dato costantemente la Corte di Giustizia, risulta la necessità che l'eventuale introduzione nei singoli Stati membri del regime derogatorio avvenga con legge delle autorità statali (..). La l.r. n. 15/02 ha, invece, disciplinato autonomamente e in difetto di una previa normativa nazionale la deroga *ex art. 9* cit.

In secondo luogo, la legge regionale non ha adempiuto con esattezza alle disposizioni della Direttiva comunitaria, mentre la stessa Corte di Giustizia ha più volte affermato la necessità di una fedele trasposizione, pena l'inadempimento degli obblighi comunitari (..).

Infatti, la l.r. n. 15/2002 ha consentito la caccia in deroga omettendo di valutare, in violazione del I comma dell'art. 9 cit., la concreta possibilità di soluzioni diverse, come del resto dimostra l'efficacia quadriennale della stessa legge regionale.

I mezzi e i soggetti abilitati (tutti i cacciatori iscritti agli ATC di Bologna o che vi abbiano ingresso per la caccia in mobilità controllata), i tempi (per tutta la durata della stagione venatoria), i luoghi (tutto il territorio della Regione aperto alla caccia) e, non ultimo, il carniere giornaliero e stagionale (per gli storni rispettivamente di 25 e di 200 capi, per i passerini di 10 e 100 capi) consentiti per il prelievo in deroga dalla l.r. 15/2002 dimostrano, inoltre, come esso non sia stato autorizzato limitatamente allo stretto necessario, né per esigenze e situazioni precise e specifiche».

Si aggiunge che «le centinaia di migliaia di capi di cui si autorizza l'abbattimento (in relazione all'elevato numero di cacciatori e alla considerevole durata della deroga) rappresentano una circostanza che contrasta insanabilmente con il concetto di «piccole quantità» di uccelli per le quali la Direttiva consente la cattura, la detenzione e comunque il prelievo; sicché, non può ritenersi soddisfatto neppure il requisito di cui al punto c) dell'art. 9».

Si rileva inoltre che «anche la Corte costituzionale, confermando la propria costante giurisprudenza, ha recentemente affermato la necessità che la disciplina delle deroghe al regime di protezione sia stabilita con normativa di carattere nazionale per garantire un uniforme ed adeguato livello di salvaguardia delle specie protette (Corte Cost. sentenza n. 169/1999)» e che «tanto è sufficiente per eccepire l'illegittimità costituzionale della l.r. n. 15/2002 anche per violazione degli artt. 117, 2 comma, e 5 della Costituzione. In relazione ai denunciati profili di illegittimità costituzionale non si ritiene che essi possano essere sanati, neppure in parte, dalla circostanza che in data successiva alla l.r. 15/2002 il Parlamento ha licenziato in materia una legge nazionale al momento in attesa di promulgazione e di pubblicazione.

Infatti, la l.r. è stata innanzitutto approvata quando ancora non era intervenuta quella nazionale in materia (..).

In ogni caso, poi, rispetto all'art. 19-*bis* sembrano sollevabili le censure mosse alla tecnica legislativa impiegata dalla l.r. n. 15/2002, non avendo il legislatore italiano esercitato la deroga nel rispetto dei presupposti e requisiti indicati dalla predetta normativa comunitaria.

La semplice riproduzione del testo previsto dall'art. 9 della Direttiva CEE, come effettuato dall'art. 19-*bis*, infatti, da una parte frustra le finalità della stessa Direttiva, consentendo di fatto l'attuazione da parte delle Regioni di deroghe generali e permanenti e dall'altra viola quell'esigenza di uniformità di disciplina cui era invece preordinata la necessità di una normativa nazionale in materia».

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità manifesta e per violazione del principio di proporzionalità.

Si rileva che «l'INFS, con il parere di cui alla nota prot. n. 4972 del 19 giugno 2002, ha valutato il prelievo in deroga consentito dalla l.r. n. 15/2002 «biologicamente e tecnicamente immotivato e non in sintonia con quanto stabilito dalla Direttiva 409/1979 CEE, art. 9». In particolare, l'organo di consulenza (..) evidenzia la sproporzione e l'inadeguatezza dei mezzi previsti dal progetto della legge regionale rispetto allo scopo tipico, ammesso dalla stessa Direttiva e che si dichiara di voler perseguire.

L'INFS, inoltre, esclude che la proposta formulata dalla Regione per consentire l'esercizio della deroga di cui all'art. 9 cit. soddisfi in concreto le condizioni previste dallo stesso art. 9».

Si aggiunge che «tale parere, che ancorché non vincolante, non può non avere una sua specifica valenza è stato disatteso, prima dalla Regione Emilia-Romagna e poi dalla Provincia di Bologna, pur nel difetto di una adeguata istruttoria e motivazione» e che pertanto «la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna hanno consentito l'esercizio della deroga ex art. 9 Direttiva 79/409 CEE senza che ne ricorressero i presupposti di fatto e di diritto indicati dalla stessa norma comunitaria»;

3) Violazione di legge (art. 117, 1 comma, Cost.; art. 249 Trattato CEE; artt. 5 e 9 Direttiva CEE 79/409; art. 117, 2 comma, Cost.; art. 5 Cost.; art. 4, quarto comma, legge n. 157/1992).

Si rileva come «l'art. 34 della Legge comunitaria 2001 ha modificato l'art. 4 della legge n. 157/1992 dipendendo dall'elenco delle specie catturabili per essere cedute ai fini di richiamo lo storno, il passero e la passera mattugia, in quanto protette dalla Direttiva 79/409 CEE. La modifica legislativa trae origine dalla condanna del Governo italiano, con sentenza della Corte di Giustizia (causa 159/1999 del 17 maggio 2001) per aver permesso la cattura con le reti e la detenzione di queste tre specie di uccelli. Pronuncia che consente di ritenerne precluso altresì l'uso ai fini di richiamo».

Si aggiunge che «la Regione Emilia-Romagna, in contrasto con la chiara lettera della normativa comunitaria e del nuovo art. 4 legge n. 157/1992, ha consentito con la l.r. 20 settembre 2002, n. 22, che ha integrato la precedente l.r. n. 15/2002, «la detenzione e l'uso (..) di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte antecedentemente al DPCM del 21 marzo 1997, appartenenti alle specie di cui all'art. 2 (art. 2-*bis*)».

Il Calendario venatorio provinciale nel capo dedicato agli «strumenti di richiamo e metodi di caccia vietati» stabilisce che ai sensi dell'art. 5 comma 2 e art. 4 comma 4 della legge n. 157/1992, è ammesso, altresì, l'uso di esemplari vivi appartenenti alle specie consentite», così risultando consentito, per effetto della l.r. n. 15/2002, come integrata dalla L.R. n. 22/2002, la detenzione e l'uso di storno, passero e passera mattugia».

Sulla base delle considerazioni predette, le Associazioni ricorrenti «censurano in capo al calendario Venatorio della provincia di Bologna la violazione di legge [nei termini sopraindicati] e sollevano questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 l.r. n. 22/2002 per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla Direttiva CEE 79/409 come interpretata dalla Corte di Giustizia; dell'art. 117, secondo comma, Cost. e dell'art. 5 Cost., in relazione all'art. 4, quarto comma, legge n. 157/1992».

B) Con riguardo a tempi e modalità dell'esercizio venatorio nei confronti delle specie ordinariamente cacciabili:

4) Violazione di legge (art. 117, 2 comma, Cost.; art. 5 Cost.; art. 18, primo comma, lett. c) legge n. 157/1992; art. 25, 2 comma, Cost.; art. 30, lett. a) legge n. 157/1992; art. 50, 2 comma, lett. d) l.r. n. 8/1994.

Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Si osserva che «le delibere provinciali impugnate hanno del tutto arbitrariamente dilatato l'arco temporale entro il quale è possibile esercitare il prelievo venatorio, in contrasto con quanto fissato e delimitato nell'art. 18 della Legge nazionale 157/1992.

Tale ultima disposizione individua specifici tempi di prelievo, stabilendo in particolare per gli ungulati alla lettera *c*) del 1 comma, che la caccia può essere esercitata dal 1° ottobre al 30 novembre.

Il secondo comma dello stesso articolo consente alle Regioni di modificare il periodo venatorio, purché siano osservate determinate condizioni, tra le quali il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al primo comma. Disciplina che, espressamente, lo stesso secondo comma afferma applicabile alla caccia di selezione degli ungulati.

L'art. 50, secondo comma, l.r. 8/1994, stabilisce che le province adottano il Calendario provinciale, con il quale, tra l'altro, «riportano i piani di abbattimento degli ungulati cacciabili con metodi selettivi (...) nel rispetto dell'arco temporale massimo di due mesi di cui all'art. 18 della legge statale anche non consecutivi».

L'art. 3, primo comma, l.r. n. 14/2002, in applicazione della quale (...) la Provincia ha dato le prescrizioni vavevoli per l'esercizio venatorio sul territorio di propria competenza, dilata, in violazione della disciplina legislativa statale e regionale sopra richiamata, il periodo di caccia degli ungulati, in particolare nei confronti di alcune classi sociali del capriolo e di tutte le classi sociali del cervo, del daino e del muflone.

La delibera provinciale n. 257/2002 afferma espressamente l'applicazione della disciplina stabilita dalla l.r. n. 14/2002 in ordine ai tempi e alle modalità del prelievo.

La successiva delibera provinciale n. 258/2002 esplicitamente dichiara che tra le innovazioni introdotte dalla l.r. n. 14/2002, in considerazione della recente competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia di caccia e recepite dal Calendario Venatorio Provinciale, è da annoverare quella relativa al periodo di caccia degli ungulati, infatti consentita, in maniera differenziata specie per specie, dal mese di giugno al mese di marzo».

Si afferma che in tal modo «le delibere della giunta provinciale di Bologna n. 257/2002 e 258/2002 appaiono illegittime per la parte in cui, sommando i relativi periodi di caccia, consentono la caccia al capriolo, daino, cervo e muflone per un periodo superiore ai 60 giorni consentiti dalla legge n. 157/1992 (capriolo femmina e tutti classe 0: 70 gg.; daino: 70 gg.; cervo: da un massimo di cinque mesi e mezzo a un periodo minimo di tre mesi e mezzo a seconda delle classi sociali e del sesso; muflone: tre mesi (...)).».

Si aggiunge che «la illegittima dilatazione del periodo di caccia consentita dall'art. 3, primo comma, lettera *d*) della l.r. n. 14/2002 e dai provvedimenti applicativi, viene a ledere il contenuto minimo del regime di protezione accordato dallo Stato al proprio patrimonio faunistico: nucleo che la giurisprudenza della Corte Costituzionale afferma inderogabile nell'interesse dell'intera comunità nazionale, dalla normativa regionale.

Il giudice delle leggi ha, infatti, più volte affermato che sono norme di grande riforma economico-sociale le disposizioni di cui alla legge n. 157/1992, e in particolare quelle che garantiscono il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, tra le quali la stessa Consulta include, oltre al generale regime di protezione, le disposizioni relative alla delimitazione dei periodi venatori (Corte cost. n. 1002/1988; n. 577/1990; n. 35/1995; n. 272/1996; n. 323/1998; n. 168/1999; n. 169/1999; n. 4/2000).

Ciò basterebbe per radicare la censura di illegittimità costituzionale nei confronti dell'art. 3, primo comma, lett. *d*) della L.R. n. 14/2002: ma (...) si rileva anche la violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., il quale stabilisce sia rispetto al precetto che alla sanzione, una riserva di legge statale in materia penale.

Invero, l'art. 30, primo comma, lett. *a*) legge n. 157/1992, prevede l'applicazione di sanzione penale nei confronti di chi eserciti la caccia fuori dai periodi indicati nella stessa legge, sicché la Regione Emilia-Romagna, dilatando il periodo venatorio, ha illegittimamente ridefinito il precetto della indicata fattispecie penale».

Si osserva, infine, che «l'aumento della pressione venatoria così consentita dalla Regione ed attuata dalla Provincia di Bologna non trova neppure giustificazione nella programmazione faunistica.

Nel Piano faunistico provinciale di Bologna 2001/2006 è, infatti, stimata una densità faunistica delle specie in esame irrisoria rispetto ai cacciatori abilitati al prelievo (nel 2000 i cacciatori di selezione erano 734: p. 184).

L'aumento della pressione venatoria è, inoltre, prevista in modo generalizzato e quindi a prescindere dalla vocazionalità faunistica del territorio, come invece richiede la pianificazione faunistica in tema di prelievi.

Rispetto ad alcuni ambiti territoriali (distretti 2 e 3 ATC B03), infine, l'estensione dei periodi di caccia nei confronti del capriolo è stata ammessa dalla Provincia in carenza dei necessari censimenti e disattendendo, senza adeguata motivazione, il contrario parere dell'INFS»;

5) Violazione di legge (art. 117, secondo comma, Cost.; ad. 5 Cost.; art. 18, V e VI comma, legge n. 157/1992).  
Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Si rileva che «l'art. 21, primo comma, lett. m) legge n. 157/1992, stabilisce il divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi».

Il divieto ha evidente fine conservativo del patrimonio faunistico, esso risultando particolarmente esposto alla minaccia del prelievo venatorio in presenza di condizioni climatiche avverse.

L'art. 3, terzo comma, l.r. n. 14/2002 di contro dispone che «la caccia agli ungulati in forma selettiva può essere consentita anche su terreni in tutto o in parte coperti di neve».

Facoltà che il Calendario venatorio provinciale di Bologna riconosce espressamente.

Ne consegue (..) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, l.r. n. 14/2002, per le ragioni già espresse nei motivi di ricorso che precedono, e la denunciata violazione di legge delle delibere Provinciali impugnate».

6) Violazione di legge (art. 117, secondo comma, Cost.; art. 5 Cost.; art. 16, primo comma, lett. b) legge n. 157/1992; art. 50, secondo comma, lett. b) l.r. n. 8/1994. Eccesso di potere per travisamento, per illogicità e difetto di motivazione.

Si rileva come «l'art. 16, primo comma, lett. b) legge n. 157/1992 stabilisce che le Regioni, sentito l'INFS, possono autorizzare l'istituzione di Aziende Agrituristiche Venatorie (AATV), nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. Il quarto comma precisa che l'esercizio dell'attività venatoria nelle AATV è consentito nel rispetto della presente legge.

L'art. 50, secondo comma, lett. b) l.r. n. 8/1994 precisa al riguardo che le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario Venatorio provinciale con il quale autorizzano l'esercizio venatorio nelle AATV limitatamente alla fauna da allevamento.

L'art. 1, quinto comma, della L.R. 14/2002 rispetto alle AATV stabilisce che esse provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali».

Si aggiunge che «tali direttive adottate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2002, n. 969, consentono l'esercizio nelle AATV della caccia alla volpe (punto 3.1) che (..) non è qualificabile come fauna selvatica di allevamento.

Il calendario provinciale di Bologna, in applicazione dell'art. 1, quinto comma, l.r. n. 14/2002 e della richiamata direttiva regionale, include la volpe tra le specie cacciabili nelle AATV. Ne consegue (..): a) l'illegittimità, per violazione delle norme dianzi indicate della deliberazione della giunta regionale n. 969/2002 nella parte in cui consente nelle AATV anche la caccia a fauna selvatica non di allevamento, in particolare alla volpe; b) l'illegittimità, per violazione della legge sopraindicata e per invalidità derivata, della delibera della giunta provinciale n. 257/2002».

Si osserva infine che «la deliberazione provinciale impugnata è sul punto censurabile anche sotto altri diversi profili. Infatti, nel parere richiesto dall'amministrazione provinciale in relazione al proprio Calendario venatorio, l'INFS esprimeva parere sfavorevole riguardo al prelievo venatorio della volpe nelle AATV, non risultando l'ammissione coerente con la legge n. 157/1992 e, in particolare con le finalità di impresa agricola che la legge statale riconosce alle aziende in oggetto.

Ciononostante la Provincia di Bologna ha autorizzato con il Calendario venatorio la caccia della specie nelle AATV con motivazione sbrigativa ed incongrua, essa rinviando al riguardo ad una delibera manifestamente illegittima (la delibera Giunta Regionale n. 969/2002)»;

7) Violazione di legge (art. 117, secondo comma, Cost.; art. 5 Cost.; art. 1, secondo comma, artt. 7 e 10 legge n. 157/1992).

Si osserva che «l'art. 9, quinto comma della l.r. n. 14/2002 stabilisce per i soli prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante il sistema di annotazione sul tesserino a consuntivo, ossia al termine della giornata di caccia.

Il Calendario venatorio provinciale di Bologna al punto 8 dispone l'applicazione della regola nei territori di competenza».

Si aggiunge che «come già affermato dalla Giurisprudenza amministrativa (TAR Veneto sez. II dec. 19 maggio 1998 n. 689), la previsione dell'indicato sistema di annotazione si appalesa erronea ed illegittima in quanto vanifica di fatto l'insieme delle rilevanti finalità proprie del tesserino di caccia.

La rilevazione è, infatti, funzionale ad un complesso di attività, tutte espressioni del principio fondamentale, enunciato dall'art. 1 della legge n. 157/1992, secondo cui l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della specie.

L'annotazione del bilancio finale al termine della giornata non consente in particolare l'attuazione di alcun controllo sul prelievo venatorio, né consente di ritenere attendibili i dati raccolti.

Ne consegue l'impossibilità di una corretta analisi tecnica dei carnieri e proficua azione di vigilanza. Ed ancora, la difficoltà per l'INFS di formulare, secondo le sue competenze istituzionali, gli indirizzi orientativi essenziali per la pianificazione faunistica (artt. 7 e 10 L. n. 157/1992)»;

8) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per incongrua ed insufficiente motivazione. Manifesta illogicità e irragionevolezza.

Si rileva che «il quarto comma dell'art. 18, legge n. 157/1992 riconosce alle Regioni, per la caccia alla fauna selvatica da appostamento, la possibilità di derogare al numero delle giornate settimanali indicato al quinto comma, limitatamente, tuttavia, al periodo 1° ottobre/30 novembre e, comunque, sentito l'INFS e tenuto conto delle consuetudini locali.

La necessità del parere dell'INFS mira, evidentemente, ad assicurare una gestione venatoria corretta sotto il profilo della preservazione di uno status di conservazione favorevole per le singole specie.

Si aggiunge come «l'art. 4, secondo comma, l.r. n. 14/2002, nel regolare le giornate di caccia, stabilisce alla lett. c) che dall'1 ottobre al 30 novembre, possono essere fruite per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria cinque giornate settimanali.

La deroga *ex* art. 18, sesto comma, cit., è attuata dal Calendario venatorio provinciale impugnato, nonostante i difformi pareri dell'INFS.

Soprattutto con la nota prot. n. 6154 del 26 luglio 2002, infatti, l'INFS censura l'aumento delle giornate di caccia proposto pur nel difetto dei censimenti necessari a valutare l'impatto del conseguente maggiore prelievo sulla conservazione delle specie migratorie, alcune delle quali in flessione.

Carenza che, da una parte non consente all'Istituto di esprimere in merito un ponderato parere, dall'altra manifesta una scorretta strategia di conservazione di detta specie da parte della Provincia di Bologna.

Non solo: l'amministrazione provinciale nel discostarsi dal giudizio INFS non si è neppure preoccupata di darne adeguata motivazione, limitandosi a richiamare, nell'atto istruttorio del 29 luglio 2002, le consuetudini locali e la già nota circostanza di «non essere in possesso di elementi che segnalino un pesante impatto sulle specie oggetto di caccia».

Ciò sebbene alcune delle specie migratorie ammesse alla deroga di cui al quarto comma dell'art. 18 cit. siano state indicate a rischio di flessione o addirittura vulnerabili a livello europeo dall'INFS (..) e qualificate con *status* di conservazione sfavorevole da parte dello stesso piano faunistico venatorio provinciale di Bologna (pagg. 70 e segg.: particolarmente Tortora, Quaglia, Canapiglia, Codone, Marzaiola, Frullino)».

Sostanzialmente si censura di illegittimità costituzionale la norma di cui all'art. 4, secondo comma, lett. c) l.r. cit. — nella parte in cui consente, dal 1° ottobre al 30 novembre, la possibilità di fruizione di due giornate ulteriori a scelta ogni settimana per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria — in relazione alla prescrizione di cui all'art. 18, sesto comma, legge n. 157/1992.

9) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per insufficiente motivazione, illogicità e travisamento dei fatti.

Si rileva che «il Calendario venatorio regionale prevede per la Tortora, all'art. 4, quarto e quinto comma, l.r. n. 14/2002, l'apertura della caccia al 1° settembre (c.d. preapertura) e all'art. 6 un carnieri giornaliero di 25 capi.

Per la Beccaccia prevede, invece, la chiusura venatoria al 31 gennaio e un carnieri giornaliero di tre capi e stagionale di venti. Negli stessi termini ne propone il prelievo il Piano faunistico venatorio provinciale».



Si aggiunge che «l'INFS in considerazione del (..) precario stato di conservazione delle due specie, evidenziava, nel parere reso in data 26 luglio 2002, prot. n. 6154, la conseguente necessità di ridurre il carniere della Tortora da 25 a 10 capi e di anticipare al 31 dicembre la chiusura della caccia alla Beccaccia», mentre invece «la provincia consentiva il prelievo delle specie indicate nei previsti termini della l.r. n. 14/2002, senza alcuna fondata ed adeguata motivazione. È infatti evidente che: a) rispetto alla Tortora, l'INFS ha palesemente manifestato nell'esigenza di conservazione della specie la ragione della richiesta riduzione del carniere; ed ancora, è la legge stessa (..) a richiedere, onde garantire l'effettiva conservazione delle specie (..), il parere INFS, così obbligando l'Amministrazione che intenda discostarsene a motivarne le ragioni. Ritenerne che sia sufficiente per disattendere un parere INFS il richiamo alle disposizioni di legge vigenti azzera la valenza del parere stesso oltre che la *ratio* di tutela, b) rispetto alla Beccaccia, non sono state attuate le «misure limitative» del carniere, così come invece asserito nella nota del 29 luglio 2002 della provincia, confermando in realtà il Calendario venatorio provinciale, l'entità del prelievo ammesso per la medesima specie dalla regione.

Mentre è con riferimento al carniere quale era previsto dal Calendario venatorio regionale e proposto dal Calendario venatorio provinciale che avrebbe dovuto semmai operarsi le limitazioni necessarie ai fini conservativi della specie».

Sostanzialmente si censura di illegittimità costituzionale la norma di cui agli artt. 4, quarto e quinto comma, e 6, quarto comma, l.r. cit. — nella parte in cui consentono per la Tortora un carniere giornaliero di venticinque capi e per la Beccaccia la chiusura dell'esercizio venatorio al 31 gennaio ed un carniere giornaliero di tre capi e stagionale di venti capi — in relazione alla prescrizione posta dall'art. 1, secondo comma, legge n. 157/1992.

Le amministrazioni resistenti (Regione Emilia-Romagna e Provincia di Bologna) controdeducono ampiamente nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

L'associazione «Federcaccia Emilia-Romagna» interveniente in opposizione eccepisce invece preliminarmente la carenza di legittimazione al ricorso delle associazioni ricorrenti e controdeduce anche ampiamente nel merito del ricorso chiedendone il rigetto.

Con successiva memoria del 27 novembre 2002, le associazioni ricorrenti hanno ulteriormente delineato le rispettive argomentazioni.

Con ordinanza 28 novembre 2002 n. 821, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata dalle associazioni ricorrenti. Tale ordinanza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, «tenuto conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 536 del 20 dicembre 2002 (id. VI sezione, ord. 14 gennaio 2003 n. 100).

Con memoria del 22 febbraio 2003 le associazioni ricorrenti hanno presentato quali motivi aggiunti di gravame, censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili rispetto ai seguenti provvedimenti ulteriori:

Delibera 22 gennaio 2003 n. 17 della giunta provinciale di Bologna, avente ad oggetto «Modalità attuative relative all'effettuazione del piano di prelievo in selezione del Cervo, Capriolo e Daino per l'annata venatoria in corso», e relativo allegato; nonché degli atti premessi, presupposti, connessi e consequenziali, compresi pareri e proposte, con particolare riguardo, *in parte qua*, alla delibera 23 dicembre 2002, n. 476, della giunta provinciale di Bologna avente ad oggetto: «Integrazioni al Calendario venatorio provinciale per l'annata 2002/2003 relative al piano di abbattimento del daino nell'ATC B04 e al piano di prelievo del Cervo e del Cinghiale».

Successivamente, con delibera 20 febbraio 2003 n. 51 la giunta provinciale di Bologna ha revocato le delibere provinciali da ultimo impugnate con motivi aggiunti di gravame e conseguentemente le associazioni ricorrenti hanno rinunciato all'istanza cautelare nel frattempo proposta.

Con successive memorie le parti hanno ulteriormente delineato le rispettive argomentazioni.

Con ordinanza 23 luglio 2003 n. 100, questa Sezione ha disposto l'acquisizione, in via istruttoria, di ulteriore documentazione.

Con successive memorie, le parti hanno ulteriormente delineato le rispettive argomentazioni anche con riferimento alle decisioni della Corte costituzionale nel frattempo intervenute in materia.

I procuratori delle parti hanno, infine, provveduto al deposito della nota delle spese ed onorari di giudizio, per l'importo complessivo di € 12.246,47 + 5.133,52 P/A e CPA incluse (per la parte ricorrente) € 12.297,99 (per la Provincia) e 8.334,73 + IVA e CPA (per la Regione).

## D I R I T T O

1) Il presente ricorso propone due questioni manifestamente distinte ed autonome — «*ratione materiae*» — ossia: quella specifica e circoscritta attinente l'esercizio della caccia nei confronti delle specie protette Storno, Passero e Passera mattugia, in deroga alla Direttiva 79/409 UE (prime tre censure) e quella attinente tempi e modalità dell'esercizio venatorio ordinario (ultime sei censure).

2 — 2.1) Con sentenza adottata nella medesima camera di consiglio del 30 ottobre 2003, questo collegio ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso (per carenza di legittimazione delle associazioni ricorrenti) presentate dalla Federcaccia Emilia-Romagna quale interveniente in opposizione ed ha accolto il ricorso (nella parte relativa ai primi tre profili di gravame, attinenti la questione distinta ed autonoma dell'esercizio della caccia in deroga alle specie protette Storno, Passero e Passera mattugia) e — previa disapplicazione della legge dell'Emilia-Romagna n. 15/2002 e successive integrazioni per contrasto della stessa con l'art. 9 della Direttiva del Consiglio delle comunità Europee n. 79/409 CEE — ha annullato l'impugnata delibera giunta della Provincia di Bologna 30 luglio 2002 n. 257 (nelle corrispondenti parti prescrittive).

2.2. — La seconda questione posta dal ricorso attiene complessivamente l'asserita violazione del riparto costituzionale di competenze legislative tra Stato e Regione in relazione a modalità e tempi dell'esercizio venatorio ordinario nell'area territoriale di riferimento (ultime sei censure).

Come si è già rilevato dianzi, tale seconda questione è manifestamente distinta ed autonoma — «*ratione materiae*» — da quella specifica e circoscritta attinente l'esercizio della caccia nei confronti delle specie protette Storno, Passero e Passera mattugia, in deroga alla Direttiva U.E. 79/409.

Ritiene, peraltro, il collegio che la legislazione regionale dianzi indicata nella parte specificamente in esame, ponga un profilo di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117 secondo comma, lett. *S*) e 97, primo comma, Cost.; che tale profilo non sia, in questa fase, manifestamente infondato e che esso sia rilevante ai fini della definizione (*in parte qua*) della presente controversia.

A tale riguardo, appare evidentemente necessario fare riferimento alla fondamentale decisione 20 dicembre 2002 n. 536 della Corte Costituzionale ed al complesso delle sue statuizioni in materia, nella scia dell'orientamento già accolto in sede cautelare dal Consiglio di Stato in relazione al presente ricorso (id., VI sez. ord. 14 gennaio 2003 n. 100).

Nella decisione dianzi indicata, la Corte costituzionale afferma che l'art. 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione — nel testo modificato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. E ciò in quanto la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una «materia», essendo invece l'ambiente da considerarsi come un «valore» costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (Governo del territorio, tutela della salute ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo. E, in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali *ex art.* 117 della Costituzione.

La Corte costituzionale rileva, inoltre, come già prima della riforma del titolo V della Parte seconda della Costituzione, la protezione dell'ambiente avesse assunto una propria autonoma consistenza che non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356/1994), configurandosi l'ambiente come bene unitario che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67/1992); che, infine, la natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli standard minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera *s*) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Entro questa cornice complessiva — e con specifico riferimento alla questione sottoposta, la Corte — nella predetta decisione ha riconosciuto come la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della Legge n. 157/1992 sia rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponda all'esigenza di tutela dell'ambiente per il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera *s*) ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale. E ciò in quanto — come già affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 323 del 1998 —, vi è un «nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica nel quale deve includersi — accanto all'elencazione delle specie cacciabili — la disciplina delle modalità

di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio» (in tal senso, v. anche successivamente Corte costituzionale, sentenze 4 luglio 2003 n. 226 e 227 e 15 ottobre 2003 n. 311).

Nel contesto della giurisprudenza costituzionale predetta, ritiene il collegio che tale nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica per il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera *s*) Cost. ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale debba esser ragionevolmente individuato nel complesso unitario, omogeneo e coerente delle disposizioni di cui alla legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 («norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), in quanto espressamente preordinate a disciplinare l'esercizio dell'attività venatoria con modalità tali da consentire che esso non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica (art. 1, secondo comma, 1. cit.) ed a dare integrale recepimento ed attuazione alle Direttive 79/409 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411 CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244 CEE della Commissione del 6 marzo 1991 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, nonché attuazione alla Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 ed alla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 (art. 1, quarto comma, legge cit.).

Conseguentemente, dubita il collegio della legittimità costituzionale della legislazione regionale dianzi indicata (nelle parti prescrittive di cui in prosieguo) per contrasto con la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regione posta dai suddetti parametri costituzionali: in particolare, il collegio dubita della legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 3, primo comma, lett. *d*) e di cui all'art. 3, secondo comma, l.r. 12 luglio 2002 n. 14 in relazione alla prescrizione del periodo massimo di attività venatoria per gli ungulati posta dall'art. 18 legge n. 157/1992 (quarta censura); nonché della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 3, terzo comma, l.r. cit. in relazione alla prescrizione del divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve posta dall'art. 21, primo comma, lett. *m*) l. n. 157/1992 (quinta censura), nonché della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, quinto comma, l.r. cit. — nella parte in cui consente, in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende agri-turistico venatorie (A.A.T.V.), la caccia alla volpe — in relazione alla prescrizione dell'immissione ed abbattimento presso le Aziende predette unicamente di fauna selvatica di allevamento posta dall'art. 16, primo comma, lett. *b*) n. 157/1992 (sesta censura); nonché della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 9, quinto comma, l.r. cit. — nella parte in cui consente per gli abbattimenti di fauna selvatica migratoria in forma vagante l'annotazione sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia — in relazione alle prescrizioni in tema di controlli e di adozione di indirizzi orientativi per la pianificazione faunistica da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica poste dagli artt. 7 e 10, n. 157/1992, oltre che al canone di razionalità, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa posto dall'art. 97, primo comma, Cost. (settima censura); nonché della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 4, secondo comma, lett. *c*) l.r. cit. — nella parte in cui consente, dal 1° ottobre al 30 novembre, la possibilità di fruizione di due giornate ulteriori a scelta ogni settimana per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria — in relazione alla prescrizione di cui all'art. 18, sesto comma, legge n. 157/1992 (ottava censura); nonché della legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 4, quarto e quinto comma, e 6, quarto comma, l.r. cit. — nella parte in cui consentono per la Tortora un carniere giornaliero di venticinque capi e per la Beccaccia la chiusura dell'esercizio venatorio al 31 gennaio ed un carniere giornaliero di tre capi e stagionale di venti capi — in relazione alla prescrizione posta dall'art. 1, secondo comma, legge n. 157/1992, (nona censura).

Il collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale dianzi delineata si presenti come rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, l'eventuale caducazione delle disposizioni di legge regionale predette a seguito di un accertamento di incostituzionalità delle norme medesime comporterebbe la illegittimità derivata dalle impugnate delibere (nelle corrispondenti parti prescrittive) e la conseguente definizione (in parte qua) della controversia in senso favorevole all'interesse fatto valere in giudizio dalle Associazioni protezionistiche ricorrenti.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa emerge dalla considerazione principale che le norme regionali predette — nel contemplare tempi e modalità della caccia nell'ambito territoriale di riferimento manifestamente difforni «*in peius*» (in relazione alla tutela del patrimonio faunistico) rispetto alle corrispondenti disposizioni della Legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 («norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e ben maggiormente pervasive degli ambiti naturali propri della fauna selvatica protetta — incidono in modo sinergicamente pregiudizievole proprio su questo nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica rappresentato dalle prescrizioni della Legge nazionale citata, in quanto espressamente preordinate nel loro complesso unitario, omogeneo e coerente a disciplinare l'esercizio dell'attività venatoria con moda-

lità tali da consentire che esso non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica (art. 1, secondo comma, legge cit.), anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari ed internazionali (art. 1, quarto comma, legge cit.).

In particolare, ritiene il collegio che la legge regionale predetta abbia pesantemente inciso proprio su questo nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica:

a) dilatando ampiamente l'ambito temporale della stagione venatoria per gli ungulati in maniera differenziata da specie a specie, dal mese di giugno al successivo mese di marzo, ben oltre l'arco temporale massimo prescritto dall'art. 18, primo e secondo comma, Legge nazionale cit. (art. 3, primo comma, lett. d) e secondo comma l.r. n. 14/2002);

b) consentendo la caccia agli ungulati in forma selettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve — e quindi in una situazione climatica comportante un'accresciuta precarietà anche alimentare di tali specie — in manifesto contrasto con l'omologo divieto protezionistico posto dalla norma di cui all'art. 21, primo comma, lett. m), Legge nazionale cit. a tutela della conservazione di tali specie (art. 3, terzo comma, l.r. n. 14/2002);

c) consentendo — in base al richiamo confermativo alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende agriturismo venatorie (A.A.T.V.) — la caccia alla volpe in tali aziende, in manifesto contrasto con l'omologo divieto protezionistico di immissione ed abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica non di allevamento (quale è, tipicamente, la Volpe) in tali aziende posto dalla norma di cui all'art. 16, primo comma, lett. b), Legge nazionale cit. a tutela della conservazione di tali specie e nonostante il lineare ed ineccepibile parere «tranchant» dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (art. 1, quinto comma, l.r. n. 14/2002);

d) consentendo per gli abbattimenti di fauna selvatica migratoria in forma vagante il sistema di annotazione sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia (cioè, a consuntivo e non dopo ogni abbattimento): un sistema già riconosciuto in sede giurisdizionale come palesemente inidoneo a consentire il perseguimento delle finalità proprie del tesserino di caccia e tale conseguentemente da vanificare ogni forma di reale e penetrante controllo sugli abbattimenti compiuti dai singoli cacciatori, come rilevato anche dall'INFS che proprio a questa disposizione ascrive oltre alla sostanziale vanificazione del controllo anche la possibilità per l'Istituto di elaborare dati attendibili sull'abbattimento della fauna migratoria (TAR Veneto, II<sup>a</sup> Sez., dec. 19 maggio 1998 n. 689, in motivazione, pag. 7). E ciò, in contrasto con la finalità protezionistica delle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 10 della Legge nazionale cit. che attribuiscono all'INFS un complesso di funzioni di particolare rilievo inerenti il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica e che gli conferiscono il potere di adottare indirizzi orientativi essenziali per la pianificazione omogenea e congruente dell'attività faunistico-venatoria, necessariamente fondati sulla conoscenza della consistenza faunistica da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento (TAR Veneto, dec. cit., in motivazione pag. 7/8).

Il sistema di annotazione «a consuntivo» sul tesserino venatorio introdotto dalla norma di cui all'art. 9, quinto comma, l.r. n. 14/2002 appare — ad avviso del collegio — contrastare conseguentemente anche con il canone di razionalità, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa posto dall'art. 97, primo comma, Cost., a causa degli effetti pregiudizievoli che esso comporta sulla complessiva pianificazione dell'attività faunistico-venatoria in una cornice necessariamente protezionistica;

e) consentendo, dall'1 ottobre al 30 novembre, la possibilità di fruizione di due giornate ulteriori a scelta ogni settimana per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria — e quindi un impatto tendenzialmente crescente del prelievo venatorio su quest'ultima — nonostante che il massimo organo statale di consulenza faunistico-venatoria rilevi come «allo stato attuale delle conoscenze non vi siano informazioni tecniche sufficienti per valutare le possibili conseguenze derivanti alle popolazioni delle specie ornitiche migratrici oggetto di caccia a seguito della concessione delineata»; come pertanto l'Istituto si trovi «nell'impossibilità di esprimere un ponderato parere in merito alla possibilità di autorizzare l'attività venatoria da appostamento per ulteriori due giornate settimanali durante i mesi di ottobre e novembre», segnalando peraltro nel contempo che «alcune di dette specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione o persino vulnerabili, per cui una più corretta strategia di conservazione di dette specie potrebbe in effetti richiedere misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio» (allegati n. 13 e 14 al ricorso): e ciò in sostanziale violazione della prescrizione di cui all'art. 18, sesto comma, Legge nazionale cit., nella parte in cui essa richiede una valutazione necessariamente congrua del parere dell'INFS, che nella fattispecie in esame non è dato rinvenire nel complesso degli atti di causa.

Tale possibilità di fruizione di due giornate ulteriori a scelta ogni settimana per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria — introdotta dalla norma di cui all'art. 4, primo comma, lett. c) l.r. n. 14/2002 — appare, ad avviso del Collegio, il quale solleva la questione *ex officio* in via gradata, contrastare anche con il canone di razionalità, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa posto dall'art. 97, primo comma, Cost. a causa degli effetti tendenzialmente pregiudizievoli che esso comporterebbe sugli assetti di conservazione delle specie faunistiche interessate per il riconosciuto vuoto informativo su cui la predetta deroga estensiva regionale assai precariamente si fonda;

f) consentendo per la specie Tortora un carniere giornaliero di venticinque capi abbattuti e per la specie Beccaccia la chiusura venatoria al 31 gennaio ed un carniere giornaliero di tre capi abbattuti e stagionale di venti capi abbattuti, nonostante che l'INFS rilevi che «nel caso della Tortora (..) occorre prevedere una sensibile riduzione del carniere previsto (non più di dieci capi giornalieri per cacciatore, anziché i venticinque previsti)» e che «per la Beccaccia si ritiene opportuna una chiusura anticipata della stagione venatoria al 31 dicembre, in relazione non solo al precario stato di conservazione delle popolazioni europee di questa specie, ma anche in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue questo Scolopacide in inverno» (allegato n. 13 al ricorso); e ciò in sostanziale violazione della prescrizione tipicamente protezionista di cui all'art. 1, secondo comma, Legge nazionale cit., nella parte in cui essa dispone che «l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica».

La previsione per la specie Tortora di un carniere giornaliero di venticinque capi abbattuti e per la specie Beccaccia della chiusura venatoria al 31 gennaio e di un carniere giornaliero di tre capi abbattuti e stagionale di venti capi — introdotta dalle norme di cui agli artt. 4, quarto e quinto comma, e 6, quarto comma, l.r. n. 14/2002 — appare, ad avviso del collegio, il quale solleva la questione *ex officio* in via gradata, contrastare conseguentemente anche con il canone di razionalità, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa posto dall'art. 97, primo comma, Cost. a causa degli effetti tendenzialmente pregiudizievoli che essa comporta sugli assetti di conservazione delle specie faunistiche interessate in base alla valutazione dianzi indicata del massimo organo statale di consulenza in materia faunistico-venatoria.

Va pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale della Legge dell'Emilia-Romagna n. 14/2002 — nelle parti prescrittive dianzi indicate — per contrasto con la legge 11 febbraio 1992 n. 157 e con il riparto di competenza legislativa posto dall'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché per contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio (*in parte qua*) deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87/1953, fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge dell'Emilia-Romagna n. 14/2002 — nelle parti prescrittive dianzi indicate — in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione per contrasto con la legge n. 157/1992, nonché in relazione all'art. 97, primo comma, della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende la trattazione del ricorso (in parte qua) ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2003.

Bologna, 30 luglio 2004

*Il Presidente:* PAPIANO

*Il consigliere relatore estensore:* MOZZARELLI

N. 1019

*Ordinanza del 22 settembre 2004 emessa dal T.a.r. della Lombardia  
sul ricorso proposto da Bonazzi Paolo Giacinto contro Ministero della giustizia*

**Professioni - Revisori contabili - Soggetti condannati per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Automatica cancellazione dal Registro dei Revisori contabili - Contrasto con il principio di graduazione e proporzionalità delle sanzioni - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 158/1990 e 40/1990.**

- D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, art. 40, comma 2, lett. a) in combinato disposto con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, art. 8, comma 1, lett. c), n. 1.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 454/2004 proposto Bonazzi Paolo Giacinto, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Valentini Rosaria Russo ed Ercole Romano ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Milano, Corso Sempione n. 15/A,

Contro il Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dalla Avvocatura dello Stato e domiciliato presso questa in Milano, via Freguglia n. 1, per l'annullamento — previa sospensione — del provvedimento 25 novembre 2003 n. 03E07469, con cui il direttore generale del Ministero della giustizia ha disposto la cancellazione del ricorrente dal Registro dei revisori contabili, nonché degli atti presupposti e/o connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Ministero;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 27 maggio 2004, i patroni delle parti;

Udito il relatore dott. Adriano Leo;

Ritenuto in fatto e in diritto:

## F A T T O

Con il ricorso qui all'esame (ritualmente notificato e depositato) si è esposto quanto segue:

L'istante sig. Paolo Bonazzi è un conosciuto e stimato professionista che esplica l'attività lavorativa di revisore contabile e che, in tale attività, è interessato da eventi societari ed aziendali di primaria importanza ed in alcuni casi di rilevanza nazionale.

Nel corso dell'anno 2000 egli ebbe a subire una sentenza patteggiata *ex art.* 444 c.p.p. di applicazione della pena di 11 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della medesima, e ciò in relazione al fallimento di una società verificatosi quattro anni dopo l'uscita di esso sig. Bonazzi dal collegio sindacale della società stessa.

In data 27 gennaio 2003, la Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, ufficio c2, del Ministero per le attività produttive, con nota prot. n. 546985, segnalava al Ministero della giustizia che, da visura effettuata nel casellario giudiziale, il sig. Bonazzi risultava non possedere più il requisito della onorabilità, legislativamente richiesto per l'assunzione dell'ufficio di sindaco di una società fiduciaria.

In virtù di tale segnalazione, la Commissione centrale per la formazione del Registro dei revisori contabili, istituita presso la Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia, in data 11 aprile 2003, con nota prot. n. 7/126/esp, richiedeva ad esso istante di fornire deduzioni e chiarimenti relativi ai fatti segnalati nella nota sopra citata.

In data 6 giugno 2003, il sig. Bonazzi rispondeva in modo dettagliato ed esauriente alle richieste della detta Commissione centrale sicché l'amministrazione avrebbe dovuto disporre l'archiviazione del procedimento in questione.

Senonché, la Commissione centrale riunita nella seduta del 24 aprile 2003 disponeva di convocare il ricorrente per «una seduta disciplinare» (come da verbale n. 032/2003 di detta Commissione), la quale veniva fissata per il giorno 9 ottobre 2003.

A tale seduta il dott. Bonazzi non poteva partecipare in quanto all'estero per impegni professionali non rinviabili e pertanto presentava, per il tramite del suo difensore, una memoria.

All'esito del procedimento, il Direttore generale della giustizia civile, recepita la proposta obbligatoria ma non vincolante formulata dalla Commissione centrale ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 99/1998, disponeva (come da verbale n. 048/2003) «la cancellazione della iscrizione nel registro dei revisori contabili, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del dott. Bonazzi Paolo».

Quanto sopra premesso, con il ricorso l'istante ha impugnato l'atto testè indicato, del quale ha sostenuto l'illegittimità ed ha chiesto — previa sospensione — l'annullamento per i seguenti motivi di censura:

1. — Violazione di legge per violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 88/1992 e dell'art. 40 d.P.R. n. 99/1988. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto ed erroneità di motivazione. Travisamento dei fatti. Difetto. presupposto;

2. — Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Irrazionalità manifesta;

3. — Illegittimità costituzionale degli art. 8 e 9 del d.lgs. n. 88/1992 e dell'art. 40 - comma 2 - d.P.R. n. 99/1998 per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, con la previsione della sola sanzione massima della cancellazione, impediscono la graduazione della sanzione e quindi non permettono di trattare in modo differenziato situazioni diverse.

Si è costituito in giudizio l'intimato Ministero contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza 4 febbraio 2004 n. 312, questo T.a.r. - Sez. IV - ha accolto la formulata domanda cautelare.

Con successiva memoria depositata il 14 maggio 2004, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 27 maggio 2004, sentiti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal collegio.

## D I R I T T O

1. — Come accennato in narrativa, il ricorso in epigrafe è diretto all'annullamento del provvedimento 25 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 30 dicembre 2003 n. 101 (a pag.1 con l'inserzione n. 03E07469), con il quale atto il Direttore generale della giustizia civile presso il Ministero della giustizia ha disposto «la cancellazione della iscrizione nel Registro dei revisori contabili» dell'istante dott. Bonazzi Paolo per il fatto che a costui, iscritto nel suindicato registro con il n. 6889, «è stata applicata la pena di undici mesi di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito» in virtù della sentenza penale 22 giugno 2000 del G.i.p. di Asti, emessa ex artt. 444 e 445 c.p.p. ed equiparata a «pronuncia di condanna» penale (*cf.* il comma 1-*bis* del citato art. 445 c.p.p. introdotto con legge 12 giugno 2003 n. 134).

Più precisamente, a cagione della detta «condanna» penale, riportata per l'imputata commissione di reati previsti della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267), il ricorrente è stato cancellato dal Registro dei revisori contabili «ai sensi dell'art. 40, secondo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998 in relazione all'art. 8 del decreto legislativo n. 88/1992»; disposizioni normative, quelle testè indicate, a mente delle quali la cancellazione dal Registro in discorso «è ... disposta ... a) se non sussistono i requisiti previsti nel decreto legislativo» sopra indicato (così la citata disposizione dell'art. 40 d.P.R. n. 99/1998) e, in particolare (vedasi la disposizione del citato art. 8 d.lgs. n. 88/1992), nel caso in cui l'iscritto nel Registro risulti aver «ripotato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267».

2. — Con riguardo alla sopra riferita disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 40 d.P.R. n.99/1998 e dell'art. 8 d.lgs. n. 88 /1992 (sulla cui base — ripetesì — è stata stabilita la censurata cancellazione del ricorrente dal Registro di che trattasi) sono sorti dubbi di legittimità costituzionale sia in capo all'istante e sia in capo al collegio, sì da indurre quest'ultimo a rimettere la relativa questione alla Consulta.

Tale questione, incentrantesi sul ravvisato contrasto tra la suindicata normativa e l'art. 3 della Costituzione, è rilevante nel giudizio qui in considerazione stante che soltanto una declaratoria di incostituzionalità della normativa in discorso può portare all'accoglimento del ricorso in epigrafe.

La questione *de qua* appare al collegio non manifestante infondata per le considerazioni di cui *infra*.

Ed infatti, come si è sopra visto, per il combinato disposto delle suddette norme, e a cagione — principalmente — della formulazione del precitato art. 8 - primo comma, lettera c) n. 1) - d.lgs. n. 8/1992, la cancellazione dal Registro dei revisori contabili è disposta nei riguardi «di coloro che ... hanno riportato condanna alla reclusione ... per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267».

La testè riferita previsione legislativa contempla l'irrogazione della sanzione della cancellazione dal detto registro in correlazione ad una condanna a pena di reclusione, comunque si atteggi questa e qualsivoglia ne sia la durata, senza — quindi — far alcun riferimento alla graduazione di tale pena che risulti stabilita nella sentenza penale di condanna in ragione delle peculiarità della commissione del reato ascritto al revisore contabile; il che chiaramente significa che, a causa della normativa *de qua*, tutte le volte che a carico di un revisore contabile vi sia una sentenza di condanna a pena reclusiva, qualunque ne sia l'entità e indipendentemente dai fatti e comportamenti posti in essere nello specifico fatto di reato a lui ascritto, la sanzione irrogabile nei confronti di detto soggetto sarà sempre la cancellazione dal registro professionale in cui è iscritto.

Ora, ad avviso del collegio, una statuizione come quella del citato art. 8 d.lgs. n. 88/1992, alla quale fa richiamo il citato art. 40 — secondo comma — d.P.R. n. 99/1998, appare sicuramente stridere con il principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, stante che (come già notato dalla Consulta nella sentenza 2 febbraio 1990 n. 40) «l'automatismo di un'unica massima sanzione, prevista indifferentemente per l'infinita serie di situazioni che stanno nell'area della commissione di uno stesso grave reato» deve reputarsi inconciliabile «con il principio di uguaglianza che, come esige lo stesso trattamento per identiche situazioni, postula un trattamento differenziato per situazioni diverse»; il che si traduce nella inderogabile necessità (già ravvisata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 40/1990 e nella successiva sentenza 19 marzo 1990 n. 158) che «il “principio di proporzione”, che è alla base della razionalità che domina il “principio di eguaglianza”, regoli sempre l'adeguatezza della sanzione al caso concreto».

Per quanto fin qui notato, quindi, le suindicate disposizioni normative appaiono, al collegio, contrastanti con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e, di conseguenza, la sopra evidenziata questione di illegittimità costituzionale delle disposizioni normative in discorso è da ritenere, ad avviso del collegio, non manifestamente infondata.

Pertanto, tale questione di incostituzionalità, in quanto rilevante ai fini della decisione del ricorso in epigrafe ed in quanto non manifestamente infondata, va rimessa alla Corte costituzionale perché si pronunci su di essa.

*P. Q. M.*

*Visti ed applicati l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della suddetta questione di illegittimità costituzionale delle statuizioni di cui al combinato disposto dell'art. 40, comma 2, lettera a), d.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 e dell'art. 8, primo comma, lettera c), n. 1, d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, rimette tale questione alla Corte costituzionale per contrasto di dette disposizioni normative con l'art. 3, primo comma, della Costituzione secondo quanto detto in motivazione.*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina alla segreteria di questo t.a.r. - sez IV - di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Milano, il 27 maggio 2004.

*Il Presidente:* NICOLOSI

*Il consigliere estensore:* LEO



## N. 1020

*Ordinanza dell'8 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Portogruaro  
nel procedimento civile vertente tra Rossi Edoardo contro Comune di Caorle*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio della responsabilità personale - Imposizione al cittadino di compiti di accertamento spettanti alle forze di polizia - Irragionevole disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano titolari o meno di patente, e che si tratti di persone fisiche o giuridiche) - Lesione dei principi del giusto processo e del contraddittorio.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 [e 111].

## IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 84/04 R.G., promossa dal sig. Rossi Edoardo, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Perrero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Cavour n. 15, Portogruaro, ricorrente;

Contro Comune di Caorle, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dal tenente Calcinotto del comando della polizia municipale di Caorle, resistente.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa *ex art.* 22 legge n. 689/1981 e successive modifiche.

1) Con ricorso presentato in data 14 febbraio 2004, il ricorrente propose opposizione avverso il verbale di contestazione n. 053678/P/03 registro n. 008324/03, emesso in data 22 settembre 2003 dalla polizia municipale del Comune di Caorle (Venezia), nel quale fu contestata la violazione dell'art. 146, comma 3, codice della strada.

Alle ore 9.40, in Strada nuova-Ponte Saetta, il conducente del veicolo tgAJ 961 SX, di proprietà del ricorrente, aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 146 comma 3 del codice della strada, in quanto proseguiva la marcia nonostante il divieto imposto dall'impianto semaforico proiettante luce rossa. Tale violazione fu rilevata dall'agente Mario Miore dall'agente Carlo Vian.

Si precisava nel verbale impugnato che la violazione non era stata immediatamente contestata perché la pattuglia risultava impossibilitata a fermare il veicolo.

Il verbale precisava che la violazione comportava la decurtazione di punti sei dalla patente di guida e che: «La decurtazione dei punti della patente di guida verrà posta a carico della S.V. (se titolare della patente), salvo che, entro trenta giorni dalla notifica del presente verbale, non dichiarerà ad un organo di polizia stradale, compilando l'allegato modello, i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione. La decurtazione dei punti verrà posta a carico della S.V., anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano comunque di risalire al conducente...».

In data 22 aprile 2004 si costituiva per il ricorrente l'avv. Giuseppe Perrero che si riportava integralmente alle difese ed alle eccezioni del ricorrente.

In corso di udienza, tenutasi in data 14 maggio 2004, l'avv. Perrero sollevò eccezione di incostituzionalità dell'art. 126-*bis* comma 2, codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro trenta giorni dalla richiesta dell'autorità competente, le generalità dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, e riportandosi a quanto vergato dal Giudice di pace di Pisa con ordinanza di rimessione.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, appare non manifestamente infondata, sul punto si osserva quanto segue:

A) La norma *ex art.* 126-*bis* del codice della strada prevede una decurtazione automatica di punti in capo al proprietario del veicolo qualora non sia possibile risalire all'identità del conducente.

Tale norma, sia che la si qualifichi norma cautelare, sia che la si qualifichi norma di carattere sanzionatorio, lederebbe il principio costituzionale della responsabilità personale previsto dall'art. 27 della Costituzione.

Infatti la dotazione di punti è dotazione strettamente personale, e non può essere equiparata a provvista monetaria.

La automatica decurtazione dei punti comporterebbe l'inflizione di una sanzione di carattere personale a titolo di responsabilità personale oggettiva. D'altro canto, se la decurtazione dovesse esser vista come misura cautelare, non potrebbe rivestire effetto alcuno, non essendo accertato chi fosse il presunto trasgressore. Il principio costituzionale della responsabilità personale è invero nell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, allorché si prevede espressamente la solidarietà tra proprietario e conducente scdo in relazione alle sanzioni meramente pecuniarie.

B) L'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285/1992, impone al proprietario del veicolo la denuncia, agli organi di polizia, inquirenti dei dati della persona che conduceva il veicolo al momento della presunta infrazione. In realtà il proprietario potrà solo eventualmente fornire i dati del soggetto fisico a cui affidò la disponibilità dell'automezzo, senza avere alcuna certezza che il soggetto indicato sia effettivamente il conducente del veicolo al momento dell'infrazione: si sottolinea come il cittadino sia chiamato ad un compito non a lui attribuibile, bensì di competenza delle forze di polizia.

Vieppiù, si rileva come il cittadino, oberato da un sì gravoso compito, potrebbe incorrere in gravi errori che lo potrebbero addirittura condurre a commettere dei reati al fine di appurare l'identità del conducente che neppure gli organi preposti riuscirono ad ottenere.

C) La norma *ex art. 126-bis*, comma 2, del codice della strada, inferisce un ulteriore iato al dettato costituzionale, per la precisione all'art. 3 della Costituzione, laddove decurta automaticamente i punti al proprietario del veicolo a prescindere dalla presenza o meno del titolo abilitante alla guida.

Si osserva come il proprietario di un automezzo non debba necessariamente aver conseguito la abilitazione alla guida: si viene quindi a creare una disparità tra i cittadini, in quanto viene operata una distinzione in ambito prettamente giuridico in funzione del conseguimento o meno di una abilitazione: vieppiù si rileva la eventuale irragionevolezza insita nella norma oggetto di vaglio costituzionale in caso di proprietà del mezzo da parte di soggetto giuridico. In base al disposto dell'art. 126-bis, comma 2, l'eventuale decurtazione dei punti è effettuata sulla dotazione dell'amministratore della società ovvero su persona delegata, che potrebbe anche non aver conseguito la abilitazione alla conduzione dei veicoli oggetto di contestazione.

D) si deve aggiungere che l'art. 126-bis del codice della strada, lederebbe anche il principio del giusto processo sancito dall'art. 111 della Costituzione.

Qualora il procedimento avverso la presunta infrazione del codice della strada scaturisse da segnalazione di un cittadino, proprietario di automezzo, che indichi un altro soggetto come presunto trasgressore, quest'ultimo verrebbe ad esser giudicato in un processo che non prevederebbe un contraddittorio corretto tra le parti in quanto il proprietario dell'automezzo, che indicò l'eventuale trasgressore, non sarebbe parte nel procedimento, vulnerando il principio costituzionalmente garantito del contraddittorio.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-bis, secondo comma, del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;*

*Dispone la sospensione del procedimento in corso;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.*

Portogruaro, 8 ottobre 2004

*Il giudice di pace: BARBAROSSA*

## N. 1021

*Ordinanza del 14 ottobre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 novembre 2004) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sul ricorso proposto da Costruzioni Cerimele S.p.A. in liquidazione contro Ufficio delle entrate di Napoli 1.*

**Contenzioso tributario - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Spese processuali - Mantenimento a carico della parte che le ha anticipate - Obbligatorietà anche se la cessazione della materia del contendere consegua ad annullamento dell'atto impositivo disposta di ufficio dalla P.A. in sede di autotutela - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa vigente per il processo civile - Violazione dei principi di uguaglianza e di difesa.**

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## DISPOSITIVO

Si riserva.

## ORDINANZA n. 199/31/03

Sciogliendo la riserva in data 14 ottobre 2003, rilevato che con ordinanza n. 151/31/1997, fu rilevata non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del terzo comma, art. 46 d.lgs. n. 546/92, sollevata dal ricorrente, e che, pertanto deve essere disposta la sospensione del giudizio con la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per i relativi adempimenti.

*P. Q. M.*

*Sospende il giudizio in corso fra Cerimele S.p.a. e Ufficio delle entrate Napoli 1, ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica dell'ordinanza n. 151/31/97:*

- 1. all'ufficio notifiche civili c/o Corte di appello di Napoli (Presidenza del Consiglio dei ministri);*
- 2. alla segreteria generale della Camera dei deputati;*
- 3. alla segreteria generale del Senato della Repubblica;*
- 4. all'ufficio impositore.*

## ORDINANZA n. 151/31/97

La Commissione Provinciale di Napoli 31<sup>o</sup> Sezione, sciogliendo la riserva da cui al verbale di udienza del 18 novembre 1997:

Premette che con atto del 27 novembre 1996 la società Costruzioni Cerimele S.p.A. in liquidazione ha impugnato dinanzi a questa Commissione l'iscrizione a ruolo anno 1996, del I Ufficio I.V.A. di Napoli, con cartella di pagamento, notificata il 28 ottobre 1996, per l'importo di L. 1.401.962.497 inerente ad I.V.A. per l'anno d'imposta 1984, deducendo:

- a) l'iscrizione è stata effettuata per intero e non per un terzo malgrado sia stato proposto ricorso contro l'avviso di rettifica che ha accertato la maggiore imposta;*
- b) la prescrizione del diritto ad iscrivere nei ruoli l'imposta;*
- c) la mancata notifica della cartella nei tempi previsti dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973;*
- d) l'illegittimità dell'avviso di rettifica che ha originato l'iscrizione a ruolo;*
- e) la legittimità dell'operato della società che ha applicato l'aliquota ridotta per la cessione dei fabbricati;*
- f) la fondatezza dei motivi adottati riconosciuti da due decisioni della Commissione tributaria.*

Costituitasi ritualmente il 28 novembre 1994, la ricorrente ha — a seguito del rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e di avviso di trattazione della controversia — instato per la discussione in pubblica udienza, depositando ritualmente memorie illustrative e documentazione.

L'amministrazione resistente non si è costituita.

In sede di discussione, il rappresentante della Società (Vittorio Carlomagno, dottore commercialista) ha concluso per lo accoglimento del ricorso e per la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese, come da nota esibita.

La Commissione si è riservata la decisione.

Ciò premesso, osserva la Commissione:

risulta dalla predetta documentazione che in data 6 dicembre 1996 il I Ufficio IVA di Napoli ha disposto lo sgravio, in favore della società ricorrente, dello intero importo iscritto a ruolo e formante oggetto della presente impugnativa, a seguito di istanza del 7 novembre 1996 diretta al Comitato Autotutela.

Trattasi di un atto che, nell'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione, è sopraggiunto all'introduzione della predetta controversia ed ha determinato la cessazione della materia del contendere, per avere, l'istante, nel corso del giudizio, conseguita integralmente la specifica tutela invocata; sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia. Insorge, però, la problematica sul potere di questa Commissione di valutare la soccombenza virtuale e di liquidare le spese della lite; potere, che la ricorrente sostiene sussistere, deducendo il palese e grave errore dell'impugnata iscrizione a ruolo, produttivo di una necessaria attività difensiva e producendo nota delle spese (per complessive L. 108.725.840) liquidabili anche in rapporto all'imponente entità dell'imposta ingiunta.

Senonchè, l'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, nello stabilire, nel primo comma, in presenza della cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio, specifica nel terzo comma che le spese del giudizio come sopra estinto «restano a carico della parte che le ha anticipate salvo diverse disposizioni di legge».

Appare dunque evidente che questa specifica e tassativa disposizione introduce una disciplina diversa, in materia di cessazione del contendere, da quella dell'ordinario giudizio civile, non rinvenendosi, nel codice di rito, un'analogo disposizione preclusiva della valutazione della soccombenza virtuale.

E infatti «*ius receptum*» il principio secondo cui sussiste il potere del giudice civile di decidere, una volta accertato e pronunciato il venir meno dell'oggetto della lite, la questione — che eventualmente può sopravvenire — delle spese di giudizio, da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, posto che tale potere del giudice inerisce, in via generica, alla pronuncia della sentenza che, comunque, «chiude il processo» (art. 91 CPC).

Orbene, poiché nel processo tributario solo il contribuente, soggetto all'imposizione tributaria, assume la veste di ricorrente e la cessazione della materia del contendere può avvenire — e avviene con maggior frequenza — per effetto di ravvedimento dell'amministrazione finanziaria nel corso della controversia attraverso l'istituto dell'autotutela (come appunto, nel caso di specie), vi è fondato sospetto d'illegittimità costituzionale della norma in questione, la quale, nello stabilire una posizione irragionevolmente privilegiata per la Amministrazione finanziaria, si traduce in una duplice menomazione del diritto del contribuente: per un verso, esonera ingiustamente l'Amministrazione resistente dall'onere delle spese anticipate dalla controparte, con conseguente unilaterale favoritismo per la stessa resistente, in relazione al principio di ugualianza di trattamento tra le parti nel processo (art. 3 Cost.); inoltre, limita il diritto di difesa del contribuente che, costretto, in virtù del nuovo rito (art. 12), ad assumere un difensore tecnico per la lite (come quella in esame) di valore superiore a L. 5.000.000, non si vede garantito nel recupero delle spese nell'ipotesi in questione, e può rimanere scoraggiato per un'efficace ed idonea difesa tecnica, in violazione dell'art. 24 Costituzione.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 legge n. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3 d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui preclude ai giudici, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l'amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione.*

*Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché di comunicarla ai Presidenti delle Camere.*

Così deciso in Napoli il 9 dicembre 1997

*Il Presidente:* TEDESCO

*Il giudice relatore:* BATTAGLIA

## N. 1022

*Ordinanza del 21 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 novembre 2004) emessa dal Giudice di pace di Urbino nel procedimento civile vertente tra Gualtieri Pietro contro Unione dei Comuni Pian del Bruscolo*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Irragionevolezza - Introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in contrasto con il principio di personalità della sanzione amministrativa enunciato dall'art. 3 della legge n. 689/1981 - Disparità di trattamento in raffronto ad altre norme stradali ed amministrative.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 284/03, promossa con ricorso da Gualtieri Piero contro Unione Pian del Bruscolo (Comuni di Colbordolo, Monteciccardo, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia), la cui Polizia municipale ha elevato verbale di contestazione n. 10005317 del 27 agosto 2003 per violazione della norma dell'art. 142, comma 8, C.d.S.

Il ricorrente prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui prevede che nel caso di mancata di identificazione del conducente, la decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida, deve essere a carico del proprietario, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

La questione appare rilevante e non manifestamente infondata rispetto all'art. 3 della Costituzione e al principio di ragionevolezza.

La norma dell'art. 126-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, ritenuta affetta di incostituzionalità, appare istituire un caso di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del veicolo per fatto altrui.

Mentre, come nelle ipotesi previste dagli artt. 196 C.d.S. e 2054 c.c. può apparire corretto considerare responsabile solidale il proprietario del veicolo, per l'aspetto riparatorio, non è condivisibile che il proprietario sia altresì punito con sanzione di carattere personale per un fatto che non ha commesso e di cui non ha colpa.

In proposito si osserva che la legge n. 689/1981 che stabilisce i principi generali che regolano le sanzioni amministrative, prevede all'art. 3 la responsabilità personale in tema di sanzioni amministrative, pertanto la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida è da considerarsi una misura avente carattere strettamente punitivo personale.

Di conseguenza si viene a creare una disparità di trattamento tra i trasgressori di alcune norme del codice della strada ed i trasgressori delle altre norme amministrative.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità dell'art. 126-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992, per irragionevolezza e per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.*

*Sospende il presente giudizio iscritto nel R.G.A.C. dell'anno 2003, con il 283.*

*Manda alla cancelleria perché provveda alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria perché provveda a notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Manda alla cancelleria perché provveda a comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Urbino, il 18 maggio 2004.

*Il giudice di pace: IORIO*

04C1419

N. 1023

*Ordinanza del 24 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Sondrio sul ricorso proposto da Centro di produzione S.p.a. «Radio Radicale» contro Comune di Piateda*

**Ambiente (tutela dell') - Regione Lombardia - Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici, indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni per la radiotelevisione - Determinazione delle sanzioni in caso di superamento dei limiti di esposizione - Violazione della sfera di competenza esclusiva statale sanzionatoria in materia di tutela ambientale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 307/2003.**

- Legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11, art. 12, comma 5.
- Costituzione, art. 117.

## IL TRIBUNALE

Letti gli atti di causa premesso in fatto che:

Radio Radicale esercisce, quale emittente privata, un impianto radiofonico in località Morno (Comune di Piateda - Provincia di Sondrio) e, dopo aver compiuto alcune simulazioni, inoltrava all'ARPA la prescritta richiesta di parere all'esercizio del proprio impianto. Parere reso in forma negativa in data 3 giugno 2003;

il successivo 17 settembre 2003 Radio radicale trasmetteva all'ARPA e al Comune di Piateda nuova proposta di risanamento della postazione di Morno;

tale proposta veniva accolta favorevolmente dall'ARPA in data 7 ottobre 2003;

in data 12 gennaio 2004 il comune, in applicazione della legge regionale n. 11 dell'11 maggio 2001 (pubblicata sul BURL 15 maggio 2001, n. 20), intitolata «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni per la radiotelevisione», emetteva nei confronti di Radio Radicale ordinanza-ingiunzione, notificata il 15 gennaio 2004;

avverso tale ordinanza-ingiunzione, in data 10 febbraio 2004, Radio Radicale promuoveva opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 eccependo, in tale sede, la carenza di potere della Regione Lombardia nel fissare sanzioni per la anzidetta violazione, in difformità alla legge quadro n. 36/2001;

Osservato che alla tutela dell'ambiente, per quanto qui interessa, da elettrosmog, come autorevolmente chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 307/2003, partecipano con concorrenti poteri sia lo Stato che le regioni. Lo Stato, tra l'altro, ha il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni - potere da cui deriva anche il potere sanzionatorio; le regioni, nell'esercizio dei loro poteri concorrenti e/o residuali, possono assumere, fra i propri scopi, anche finalità di tutela ambientale.

La questione di legittimità costituzionale sollevata risulta:

rilevante perchè, ove la norma fosse illegittima, essendo stata la sanzione per cui è causa irrogata anche sulla base della denunciata legge regionale, il ricorso dovrebbe essere accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata;

non manifestamente infondata in quanto l'art. 12, comma 5, legge regionale n. 11 dell'11 maggio 2001, nella parte in cui determina, in via autonoma, le sanzioni applicabili in caso di superamento dei limiti di esposizione si sovrappone alla normativa statale in materia sottratta alla competenza regionale, in violazione dell'art. 117 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In particolare. Con la legge quadro n. 36/2001 il legislatore, nel ripartire le competenze tra Stato e Regioni in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ha voluto riservare, in via esclusiva, allo Stato, tra l'altro, la competenza sanzionatoria in caso di superamento dei limiti soglia collegando tale potere a quello di determinare questi ultimi. E non poteva essere diversamente atteso che la competenza a disciplinare dette sanzioni non può che seguire la competenza a fissare i suddetti valori limite e, quindi, nella specie, tale potere spetta allo Stato.

La Regione Lombardia, quindi, nel disciplinare, in modo autonomo, all'art. 12, comma V, legge n. 11/2001, le sanzioni applicabili in caso di superamento dei limiti di esposizione, pur richiamando la Legge quadro n. 36/2001 nel suo complesso, ha travalicato i poteri alla stessa riservati arrogandosi così un potere sanzionatorio alla stessa non riconoscibile e andando a intaccare la sfera di competenza esclusiva dello Stato in subietta materia.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e seguenti, legge n. 87/1953,*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma V, legge regionale Lombardia n. 11 dell'11 maggio 2001 in relazione all'art. 117 Cost.;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;*

*Manda alla cancelleria di notificare copia integrale della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Sondrio, addì 24 luglio 2004

*Il giudice istruttore: PALOTTI*

04C1420

N. 1024

*Ordinanza del 27 agosto 2004 emessa dal Tribunale di Roma  
nel procedimento civile vertente tra De Angelis Antonietta contro Russo Frida*

**Previdenza - Pensioni, indennità ed assegni erogati dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) - Pignorabilità nei limiti di un quinto come previsto per le pensioni, assegni ed indennità erogate dall'INPS e per gli assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza.**

- Legge 9 novembre 1955, n. 1122, art. 1.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al ruolo generale delle opposizioni con il n. 2896 anno 2004, trattenuta in riserva all'udienza del 7 luglio 2004, pendente tra Antonietta De Angelis elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini, n. 86, presso lo studio dell'avv. Maeco Caliendo che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso in opposizione, opponente, e Frida Russo elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini, n. 142, presso lo studio dell'avv. Claudio Misiani che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, opposta.

Oggetto: opposizione all'esecuzione n. 000232/04-R.E. (P.P.T.).

Premesso che con ricorso depositato in cancelleria in data 15 gennaio 2004 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, in data 20 febbraio 2004, alla signora Frida Russo, opposta, la sig.ra Antonietta De Angelis ha proposto formale opposizione avverso l'iniziativa esecutiva con la quale Frida Russo, creditore procedente nell'ambito del p.n. 000232/04 R.E. (P.P.T.), ha sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «G. Amendola» ad Antonietta De Angelis, a titolo di pensione, fino alla concorrenza di € 8.087,38, oltre interessi e spese occorrenti;

che con la predetta opposizione, l'opponente, dopo aver eccepito l'assoluta impignorabilità delle pensioni erogate dall'Istituto, giusta quanto disposto dall'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, ha chiesto che il tribunale, previa sospensione del procedimento esecutivo, dichiarasse l'inefficacia del pignoramento;

che l'opposto, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attesa l'assoluta irragionevolezza della disparità di trattamento tra quanto previsto per i giornalisti e quanto previsto per gli altri dipendenti anche alla luce dei numerosi interventi della Corte costituzionale;

che il tribunale, all'udienza di prima comparizione si è riservato di decidere sull'istanza di sospensione;

Ritenuto che il giudizio di opposizione pendente innanzi a questo giudice non può essere deciso se non attraverso l'applicazione dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 che espressamente prevede che «le pensioni, le indennità e gli altri assegni corrisposti dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «G. Amendola» non sono cedibili né sequestrabili né pignorabili eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi che possono essere ceduti e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospedalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste»;

Ritenuto che il regime di assoluta impignorabilità (con la ricordata eccezione) che caratterizza, tuttora, le pensioni erogate dall'INPGI impone la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione e comunque in relazione al principio di ragionevolezza, nella parte in cui esclude — a differenza di quanto disposto dall'art. 545, quarto comma c.p.c. con riguardo alle retribuzioni; dall'art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 con riferimento alle pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS e dagli artt. 1 e 2, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 con riferimento alle pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, siccome individuati dall'art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 1950/180 — la pignorabilità, nei limiti di un quinto, della pensione erogata dall'Istituto predetto.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955 n. 1122 appare senz'altro rilevante in quanto non solo la predetta norma risulta applicabile alla controversia *de qua*, ma l'eventuale declaratoria di incostituzionalità inciderebbe sull'esito del ricorso in opposizione siccome articolato dall'opponente e, nell'attuale fase, anche sull'istanza di sospensione;

Considerato, infine, che questo tribunale ritiene non manifestamente infondata la predetta questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 primo comma, della Costituzione e comunque con il principio di ragionevolezza che deve sempre informare le norme ritenute applicabili per la decisione della controversia, in quanto:

a) l'attuale regime di impignorabilità delle pensioni erogate dall'INPGI appare, anzitutto, irragionevole se confrontato con il regime di generale pignorabilità delle retribuzioni (fatte salve le limitazioni previste dalla legge): come è stato ampiamente chiarito dalle precedenti pronunce della Corte costituzionale in materia di pignorabilità di stipendi e pensioni, dei lavoratori pubblici e privati, il presidio costituzionale (art.38) del diritto dei pensionati a godere di «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», in quanto fondato sul principio generale della solidarietà sociale, non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei mezzi adeguati alle esigenze di vita. Facendo applicazione di questi principi, la Corte costituzionale, con la sentenza 20 novembre 2002, n. 506 è giunta a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e, per estensione, anche degli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180 nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS e dagli altri soggetti di cui all'art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Fatte salve, pertanto, le limitazioni riconducibili al principio della solidarietà sociale, anche la pensione ritorna «bene», assoggettabile alla responsabilità patrimoniale, di cui all'art. 2740 c.c.;

b) alla luce di quanto detto al punto a), appare ancor più irragionevole che le pensioni erogate dall'INPGI continuino a godere del privilegiato regime di impignorabilità assoluta: una volta chiarita, infatti, la portata del presidio costituzionale di cui all'art. 38, non sembrano ipotizzabili altri valori che possano giustificare il persistere del regime di favore.



*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, in relazione all'art. 3, primo comma della Costituzione e comunque al principio di ragionevolezza, nella parte in cui esclude — a differenza di quanto disposto dall'art. 545, quarto comma c.p.c. con riguardo alle retribuzioni; dall'art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 con riferimento alle pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS e dagli artt. 1 e 2, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 con riferimento alle pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, siccome individuati dall'art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1950/180 — la pignorabilità, nei limiti di un quinto, della pensione erogata dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani «G. Amendola».*

*Sospende il procedimento esecutivo n. 000232.04.*

*Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma, in data 20 agosto 2004.

*Il giudice: DE SENSI*

**04C1421**

**N. 1025**

*Ordinanza del 1° luglio 2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Nadim S.p.A. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Torino 1*

**Riscossione delle imposte - Liti fiscali pendenti - Definizione agevolata dei carichi di ruoli pregressi emessi da uffici statali - Aleatorietà dell'«affidamento» dei ruoli al concessionario - Mancata fissazione di un *dies ad quem* di ammissibilità delle istanze di condono - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza.**

- Legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 12, comma 2-ter.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1753/2003 depositato il 5 novembre 2003, avverso Cartella di pagamento n. 11020030097092762 I.V.A. 1997 Sanzioni, contro Agenzia entrate Ufficio Torino 1 proposto dal ricorrente: Nadim S.p.A., C.so Montecucco n. 131, Torino, difeso da Gay Franca, Corso Montevicchio 38 - 10100 Torino;

Terzi chiamati in causa:

Conc. Uniriscossioni S.p.A. via Arcivescovado 6 - 10121 Torino.

La Commissione, letti gli atti, osserva quanto segue.

Con ricorso del 15 ottobre 2003 la Nadim S.p.A. (incorporante dell'impresa F.Ili Navone S.p.A.), impugnava la cartella esattoriale del Centro di Servizio di Torino (ora Agenzia delle entrate) notificata il 4 luglio 2003, concernente il pagamento di imposta sul valore aggiunto per l'anno 1997, oltre a relativi interessi e sanzioni, per complessivi € 418.496,56, ed esponeva che la stessa, non essendo stata tempestivamente notificata, era viziata da nullità ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Affermava che il ruolo, «dichiarato» esecutivo entro il 31 dicembre 2000, doveva essere consegnato all'esattore entro il 30 giugno 2001, il quale, a norma del-

l'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modifiche, avrebbe dovuto notificarlo entro i quattro mesi successivi alla consegna, a pena di nullità. In conclusione, nell'incertezza della norma e delle date di consegna, aveva ritenuto di aderire al condono dei ruoli *ex art. 12* legge n. 289/2002. Richiedeva pertanto che fosse dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento o condonato il ruolo *ex art. 12* della citata legge n. 289/2002.

L'ufficio, regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto osservando che, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, primo comma, della legge 28 dicembre 1998 n. 448, il ruolo era stato reso esecutivo entro il 30 dicembre 2000 mediante l'applicazione del visto di esecutività, e che la consegna dei ruoli era avvenuta il 10 dicembre 2001. Rilevava inoltre che l'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 si limita a fissare i termini entro cui il concessionario alla riscossione deve emettere la cartella una volta che il ruolo gli sia stato trasmesso, ma che non prevede alcun termine tra il visto di esecutività del ruolo e la sua trasmissione al concessionario. Concludeva sostenendo che, nel caso in esame, vi è la preclusione all'accesso della sanatoria prevista dall'art. 12.

All'udienza del 6 maggio 2004 il ricorrente, in subordine alla sua principale domanda di ritenere validamente effettuato il condono di cui alla legge n. 289/2002, prospettava un contrasto tra la norma dell'art. 12, comma 2-ter, di tale legge e il principio costituzionale di ragionevolezza ed uguaglianza, segnalando l'assoluta aleatorietà del criterio dell'«affidamento» dei ruoli, emessi da uffici statali, ai concessionari del servizio nazionale di riscossione in un termine compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001. L'aleatorietà, assolutamente illogica e ingiusta in simile materia, nascerebbe dal fatto che i detti ruoli vengono «affidati» a seguito di una complessa procedura disciplinata dal decreto interministeriale del 3 settembre 1999 n. 321, e affidata a tutta una serie di incumbenti che esulano del tutto dalla razionale fissazione di un *dies ad quem* di ammissibilità della istanza di condono, quale potrebbe essere, ad esempio nel campo penale, il giorno entro il quale il reato deve essere commesso per essere ammissibile.

In effetti, a parere di questa Commissione, la prospettazione di tale questione di costituzionalità appare convincente. Una cosa, infatti, è che, ai fini di un provvedimento di clemenza (all'interno della quale categoria può ben essere annoverato il condono in materia fiscale e in particolare quello di cui si discute), razionalità esige che venga fissato un limite temporale oggettivo, cioè tale da porre tutti gli interessati nella identica condizione di fruibilità, limite che potrebbe, ad esempio, essere riferito all'anno di imposta; ben altro è, invece, il riferimento del sì o del no ad un fatto, rimesso alla mera casualità (affidamento dei ruoli al concessionario), come se — ponendo mente di nuovo al settore penale — si dicesse che l'amnistia o il condono si applicano ai reati per cui sia stato di disposto il rinvio a giudizio, non bastando che sia in corso la fase delle indagini preliminari.

Ognuno vede, dunque, che il sistema previsto dall'art. 12 della citata legge n. 289/2002, può facilmente dar luogo a disparità di trattamento tra contribuenti che teoricamente avrebbero diritto al condono, ma che praticamente non ne possono fruire perché, per mero accidente procedurale, i ruoli sono stati «affidati» al concessionario oltre il termine del 30 giugno 2001.

Si tratta di una questione rilevante nel presente giudizio, in quanto dalla soluzione di essa dipende l'accoglimento o il rigetto del proposto ricorso, nonché, per quanto sopra detto, non manifestamente infondata.

Pertanto, la questione va rimessa alla Corte costituzionale e il giudizio va sospeso.

*P. Q. M.*

*Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale perché decida la questione se l'art. 12, comma 2-ter, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e del pari trattamento dei cittadini davanti alla legge.*

*Dispone che la presente ordinanza venga notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata alle parti ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Torino, addì 1° luglio 2004

*Il Presidente estensore: ARAGONA*

## N. 1026

*Ordinanza del 24 settembre 2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata sul ricorso proposto da Ballatori Gianfranco contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Macerata*

**Imposte e tasse in genere - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Esercenti arti e professioni in maniera abituale e in forma individuale ed autonoma senza l'ausilio di collaboratori e dipendenti e con l'impiego di modesti beni strumentali - Indetraibilità dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi - Riferimento ad una astratta capacità economica del contribuente - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto agli imprenditori che possono stabilire il *quantum* del «valore aggiunto» - Violazione dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza, del diritto di difesa, nonché della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.**

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 11.
- Costituzione artt. 3, 23, 24 e 53.

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

*Svolgimento dei fatti*

Con ricorso depositato il 17 dicembre 2003 e ritualmente notificato all'Agenzia delle entrate di Macerata il 18 novembre 2003 il dott. Gianfranco Ballatori, rappresentato e difeso dal dott. Roberto Angeletti ha proposto ricorso contro il silenzio rifiuto in ordine all'istanza di rimborso dell'imposta IRAP versata negli anni 1998-2002 presentata il 20 luglio 2002 all'Ufficio imposte dirette di Macerata, senza che a tale istanza sia stato emesso alcun provvedimento da parte dell'Ufficio.

Il contenuto sia dell'istanza di rimborso che del ricorso è identico per quanto riguarda gli aspetti fattuali e di diritto.

Si afferma, in particolare, che il Ballatori, nato a Loreto il 14 ottobre 1951 e residente in Civitanova Marche, esercita l'attività di medico convenzionato con la locale struttura del servizio sanitario nazionale (l'azienda unità sanitaria locale), ha proposto istanza di rimborso dell'IRAP versata negli anni 1998-1999-2000-2001-2002 per un importo di Euro 11.955,98 (L. 23.150.000). Il silenzio rifiuto è sorto in quanto, nel termine di giorni novanta dalla proposizione dell'istanza, non è stato emesso alcun provvedimento espresso.

Da ciò la proponibilità del ricorso basato sul fatto che il ricorrente, medico convenzionato e, quindi, libero professionista, ha svolto in questi anni la sua attività senza l'ausilio di personale dipendente e/o collaboratori coordinati e continuativi, utilizzando beni strumentali per un importo modesto e comunque, strettamente funzionale all'espletamento della propria attività.

Stando così le cose, si afferma sempre nel ricorso *de quo*, è venuto meno il presupposto fondamentale per l'assoggettabilità all'imposta IRAP. Si invoca, sul punto, la autorità della Corte costituzionale che, con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 ha statuito che il presupposto fondamentale del tributo in esame è costituito dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di un determinato bene o servizio.

Aggiunge il ricorso che la Corte costituzionale ha di fatto limitato a tali fattispecie l'assoggettamento all'imposta, interpretando la normativa nel senso che, soltanto nel caso di impresa, sussiste connotato a tale nozione l'elemento organizzativo, mentre nel caso di lavoro autonomo, ancorché svolto con carattere di abitualità, è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro.

A mente della giurisprudenza citata in ricorso, tra cui la Commissione tributaria provinciale di Trento, sezione I, del 5 luglio 2001, n. 101, occorre che l'opera personale del professionista non assuma carattere decisivo e prevalente per l'acquisizione del reddito, ma che l'attività possa svilupparsi «in assenza del professionista», in modo che i «fattori capitale e lavoro utilizzati nell'attività siano coordinati ed organizzati in modo talmente autonomo da essere in grado di creare valore aggiunto anche da soli, senza l'apporto personale del professionista».

Nel caso allora di medico, che esercita l'attività necessariamente con il solo apporto personale, essendo il capitale impiegato meramente marginale, non può ricorrere l'ipotesi di un'attività autonomamente organizzata, sicché quanto pagato a fini IRAP risulta indebito e deve essere rimborsato.

Si concludeva nel senso che dovesse essere rimborsata l'IRAP pagata, secondo l'elenco riportato nell'istanza di rimborso pari a complessivi Euro 11.955,98.

Ha allegato al ricorso il dott. Ballatori le denunce dei redditi per gli anni di riferimento, Quadro IQ, oltre che le quietanze di pagamento dell'imposta (documenti questi non contestati dall'Ufficio). L'Agenzia delle entrate ha ammesso che l'attività è stata esercitata in via esclusivamente personale, senza l'ausilio di collaboratori e dipendenti e con l'impiego di modesti beni strumentali, ma ha affermato che ugualmente il ricorso è infondato alla luce di una diversa interpretazione da darsi alla sentenza ricordata della Corte costituzionale ed alla luce anche di alcune pronunce di Commissioni regionali.

Si è osservato in particolare che la sentenza invocata nel ricorso ha confermato la legittimità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo istitutivo dell'IRAP, n. 446/1997; e la loro piena rispondenza ai principi costituzionali.

Invero siamo di fronte ad una imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, valore che è direttamente connesso all'elemento organizzativo, che costituisce l'indice idoneo della capacità contributiva.

Quest'elemento organizzativo è connaturato con la nozione di impresa, che sussiste nel caso di attività libero professionale pur svolta in assenza di fattori della produzione.

Riconosce l'Ufficio che nella motivazione della sentenza più volte citata è stato affermato che un'attività di lavoro autonomo svolta in difetto di organizzazione di capitali o lavoro altrui — condizione questa da verificare, in via di fatto — non realizza il presupposto dell'imposta con la conseguente inapplicabilità dell'imposta medesima alle varie situazioni, ma aggiunge che, alla luce del fatto che l'Alta Corte non ha modificato i presupposti oggettivi di applicazione del tributo indicati negli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 446/1997, è consentito interpretare la suddetta decisione nell'unico senso fatto proprio della *ratio* della decisione e che cioè la locuzione autonomamente organizzata, così come precisato nella circolare ministeriale n. 141/E del 4 giugno 1998, vada inteso nel senso che si deve trattare non di attività libero professionali svolte abitualmente, in modo autonomo, ma solo di casi di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. parasubordinazione) disciplinata dall'art. 49, comma 2, lettera a) del T.U.I.R., oppure di prestazioni libero professionali del tutto occasionali.

L'attività libero professionale abituale ancorché svolta senza l'ausilio di dipendenti e con impiego di modesti beni strumentali rientra nella prefigurazione delle norme istitutive dell'IRAP.

Invero si afferma nella citata memoria di costituzione, che è stata ritualmente depositata il 2 dicembre 2003, e, quindi, nei termini, che da una lettura coordinata degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 446/1997 risulta evidente che il requisito della organizzazione connota l'attività di tutti i soggetti passivi indicati nell'art. 3 e, quindi, anche degli esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1 del medesimo T.U.

Dopo avere citato la risoluzione n. 32 del 31 gennaio 2002 dell'Agenzia delle entrate centrale, a mente della quale non siamo di fronte nemmeno ad una sentenza interpretativa di rigetto sicché la interpretazione della normativa deve essere quella liberamente effettuata da dottrina e da giurisprudenza, si afferma che gli orientamenti più accreditati smentiscono in modo palese la tesi della parte ricorrente.

Invero la Commissione tributaria regionale di Venezia con sentenza n. 82 del 26 settembre 2002, ha affermato che tutta l'attività abituale libero professionale rientra tra i presupposti dell'imposta *de qua*, essendo influente la quantificazione dei singoli fattori della produzione tra di loro coordinati e cioè organizzati. Per pro-

durre valore aggiunto è sufficiente la capacità di ottenere credito o la possibilità di procurarsi una propria clientela senza che rilevi la maggiore o minore autonoma organizzazione individuata dalla coordinazione di quantità anche minime di qualche elemento enunciato o similare.

Secondo quella Commissione, prosegue la memoria *de qua*, solo per i professionisti sprovvisti totalmente di propria organizzazione difetta il presupposto di applicabilità dell'IRAP, come ad esempio nel caso del professionista che svolga la sua attività a favore di associazioni, enti, altri studi professionali, ecc.

Viene poi citata la Commissione tributaria regionale di Bologna che, con sentenza n. 120 del 25 settembre 2002, ha affermato che l'elemento caratterizzante della inesistenza di una organizzazione è rappresentato dal fatto che questa attività viene controllata da altri soggetti. Non rileva affatto per il professionista la esistenza o meno di capitali o beni strumentali, dato che per organizzazione si deve intendere la capacità di produrre reddito mediante l'impiego di intelligenza, cultura e professionalità prevalenti rispetto al lavoro eventualmente manuale, sempre che sussista discrezionalità della prestazione nell'esercizio dell'attività effettuata altresì indipendentemente dal risultato.

Affermati questi principi di diritto la Agenzia delle entrate di Macerata rileva che l'attività di un medico generico, quale quella esercitata dal ricorrente, rientra tra quelle di lavoro autonomo disciplinate dagli artt. 49, comma 1 e 50 del T.U.I.R., in quanto nella stessa sono rinvenibili sia l'autonomia delle prestazioni non coordinate né dirette da altri, sia la professionalità che si realizza attraverso comportamenti coordinati tra loro, sia l'abitudine che sussiste quando gli atti vengono posti in essere con continuità e sistematicità, sia, infine, la natura non imprenditoriale che si caratterizza nella prevalenza del fattore lavoro sul fattore capitale e nella mancanza di un'organizzazione in forma d'impresa delle risorse economiche ed umane disponibili.

Ha concluso, quindi, l'Ufficio per l'irrilevanza del fatto che quel medico non avesse alcuni collaboratori e potesse disporre di modesti beni strumentali, in quanto siamo di fronte ugualmente ad un'attività autonomamente organizzata.

Sussistendo il presupposto per l'applicazione dell'IRAP si è chiesto il rigetto del ricorso ad ogni effetto di legge.

All'udienza del 9 aprile 2004 veniva effettuata la riserva ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 546/1992, che veniva sciolta con ordinanza del 7 maggio 2004, con la quale veniva ordinato al ricorrente di depositare l'elenco analitico delle spese esposte nel Modello Unico 2001 alla voce 1 Q 28 in L. 26.841.000, con i relativi importi per ciascuna delle spese stesse, e si rinviava la trattazione del ricorso alla udienza del 18 giugno 2004.

Il ricorrente ha eseguito l'ordinanza con deposito dell'elenco in data 4 giugno 2004 ed all'udienza del 18 giugno 2004 si decideva di sollevare d'Ufficio la questione di costituzionalità delle norme poste a base del ricorso emettendo formale ordinanza che così viene motivata, in

## DIRITTO

Si solleva la questione di incostituzionalità degli artt. 2, 3, comma 1, lettera *c*), 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nelle parti che soggettano all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) anche gli esercenti di arti e professioni che svolgano abitualmente la propria attività in forma individuale e cioè non in forma associata, ed in modo autonomo, purché non difetti in modo assoluto la organizzazione di capitali e di lavoro; e ciò per contrasto con gli artt. 3, 23, 24 e 53 della nostra Carta costituzionale.

## I

*In punto a rilevanza della questione*

Come risulta dalla esposizione dei fatti il ricorrente è un libero professionista (medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale) che, nello svolgimento della sua attività, non ha dipendenti (e ciò è pacifico tra le parti e risulta dalla documentazione prodotta), né collaboratori neanche esterni, ed ha impiegato negli anni di riferimento modesti beni strumentali, quelli tipici del medico ed indispensabili per l'esercizio della sua attività professionale, come emerge anche dalla istruttoria eseguita a seguito della richiamata ordinanza.

I suoi redditi sono quelli medi di un libero professionista medico, nel 1988 ha avuto ricavi per L. 189.164.000 e costi di L. 25.438.000. Lo stesso è avvenuto nell'anno successivo; nel 2000 ha avuto ricavi lievemente superiori L. 192.654.000 con costi pari a L. 26.841.000, e così anche negli anni successivi, senza variazioni di rilievo.

In tale situazione di fatto non vi sarebbero dubbi, a parere della Commissione, che egli dovrebbe essere assoggettato ad IRAP in tutti gli anni di riferimento, dato che viene qui condivisa la interpretazione secondo cui è sufficiente per l'assoggettamento a tributo del libero professionista che egli goda di un reddito che consenta di ricavare il sufficiente per vivere, che abbia beni strumentali adeguati all'attività svolta ed eserciti la sua attività continuativamente e cioè non occasionalmente, oltre che in modo autonomo nel senso che non dipenda da altrui organizzazioni (nel nostro caso il ricorrente esercita la sua attività in piena autonomia, come risulta pacifico in atti). Nulla rileva che non abbia dipendenti e collaboratori esterni, essendo sufficienti per l'assoggettamento a tributo i dati sopra specificati.

Ai fini della giusta interpretazione della norma come diritto vivente la Commissione fa propria la interpretazione delle due decisioni di Commissioni regionali citate nella memoria dell'Ufficio e dinanzi riassunte nelle parti essenziali delle loro motivazioni, e in particolare si condividono nella sostanza le tesi dell'ufficio che hanno trovato recentemente conforto nella sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, n. XXXIII, del 14 gennaio 2004, n. 62 pubblicata per esteso in Giurisprudenza di merito 2004, pagine 1275 e seguenti secondo cui non integra il presupposto impositivo dell'IRAP il solo caso in cui il lavoro autonomo sia svolto in assenza di organizzazione di capitali e lavoro, con la conseguenza che è sufficiente per giungere alla ridetta imposizione che si abbia una organizzazione che consenta di ricavare un reddito non basso, che utilizzi beni strumentali adeguati, oppure in alternativa abbia dei dipendenti; requisito questo non assolutamente necessario essendo sufficiente una organizzazione capace di produrre un reddito che non sia modesto con beni strumentali adeguati ed anche modesti (nella fattispecie di cui a quest'ultima decisione sono stati ritenuti sufficienti beni di poco più 9 milioni).

È vero che il soggetto contemplato da tale decisione aveva anche collaboratori esterni pagati, ma dal tenore della sentenza si ritiene sufficiente al fine di verificarsi il presupposto per la imposizione del Tributo, una sia pur minima organizzazione e cioè che tale «attività di lavoro autonomo» non sia «svolta in assenza di organizzazione di capitali e lavoro».

Ma si deve ritenere che è impossibile che un professionista, che svolga il suo lavoro in modo continuativo e professionalmente adeguato non abbia una sua organizzazione sia pure minima, essendo sufficiente la stessa capacità intellettuale di produrre reddito testimoniata dalla professionalità adeguata allo svolgimento della sua attività unita a beni strumentali funzionali alla stessa, anche se di modesto costo. L'unica eccezione, considerata anche dall'Ufficio come rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto d'imposta, è che il libero professionista si avvalga di una organizzazione di altri, cioè collabori nell'interno di una struttura altrui.

Condivisa tale interpretazione nel senso che per escludere la capacità impositiva occorre che l'attività autonoma sia svolta in assenza di organizzazione di capitali e lavoro, non vi sono dubbi che la questione di costituzionalità delle norme di cui agli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che assoggettano all'IRAP anche gli esercenti di arti e professioni che svolgano abitualmente la propria attività in forma individuale ed in modo autonomo, purché non difetti in modo assoluto la organizzazione di capitali e di lavoro, per contrasto con le norme di cui agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione è rilevante, in quanto, una volta dichiarata la incostituzionalità di esse, il ricorso dovrà essere accolto, in quanto non esiste più il presupposto impositivo dell'IRAP relativamente alla posizione di quel libero professionista.

Da ciò consegue che il tributo non potrà rendersi applicabile a quei liberi professionisti, che non svolgano attività meramente occasionali (perché allora non rilevarebbe alcuna questione di costituzionalità essendo essi esclusi per interpretazione della stessa Agenzia delle entrate dall'IRAP medesima), ma che abbiano una loro organizzazione nel senso che risulta dalla interpretazione delle norme *in partibus quibus* che qui si condivide.

E tale interpretazione porta a risultati non conformi alla Costituzione nei sensi e sotto i profili che vengono qui di seguito illustrati.

## II

### *In punto a non manifesta infondatezza della questione*

II.1. — I profili che vengono qui illustrati sono radicalmente diversi da quelli sollevati da altre Commissioni tributarie e che sono state oggetto della Sentenza di rigetto di codesta Corte del 21 maggio 2001, n. 156 e di successive ordinanze di manifesta infondatezza tra cui la n. 426 del 18 ottobre 2002, dal momento che non si discute né può discutersi dei profili oramai superati dai precedenti specifici in questa materia, non potendo avere alcuna rilevanza giuridica pretese di disparità di trattamento tra redditi di lavoro autonomo con redditi di impresa oppure con redditi di lavoro subordinato.

Assai rilevante invece costituisce l'enucleazione della natura giuridica del tributo che, secondo quanto risulta dalla indicata sentenza, non rientra tra le imposte sul reddito, ma costituisce imposta avente carattere reale, il cui presupposto è costituito dall'elemento dell'organizzazione.

In particolare essa colpisce con carattere di realtà un fatto economico, diverso dal reddito «comunque espressivo di capacità di contribuzione» in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura concorrono alla sua creazione». Ed allora, prosegue la citata sentenza, per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, non necessariamente sussiste, come nel caso della impresa, l'elemento organizzativo, ma può ipotizzarsi «un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui».

In quest'ultimo caso, da accertare in via di fatto, risulterà mancante il presupposto stesso della imposta sulle attività produttive rendendosi inapplicabile l'art. 2 del decreto legislativo in parola.

Ritiene questa Commissione che tali parti motivate della sentenza in oggetto siano da interpretarsi nel senso che, per escludere il presupposto dell'imposta debbano sussistere due condizioni alternative risultanti dalla disgiuntiva «O» posta tra i capitali ed il lavoro altrui e cioè ci si deve trovare in assenza di capitali propri e/o in assenza di lavoro altrui e cioè non avere collaboratori o dipendenti. In sostanza la stessa presenza di beni strumentali anche minimi come un'autovettura, oppure apparecchi necessari per l'esercizio della professione medica, oppure macchine da scrivere o computer utilizzati da qualsiasi libero professionista, di fronte ad un'attività abitualmente svolta e continuativa, non potrebbe non rientrare nel ricordato concetto di organizzazione, pur in assenza di dipendenti. È questa la interpretazione che la Commissione ritiene da dare a questa sentenza che afferma poi in proposito che «l'IRAP non colpisce il reddito personale del contribuente, bensì il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate».

Tale autonoma organizzazione è sicuramente propria del ricorrente e comunque, concerne ogni libero professionista che svolga in modo continuativo la sua attività e che, pur non avendo dipendenti o collaboratori, abbia una sua autonomia di scelte nella utilizzazione anche di beni strumentali propri.

II.2. — A seguito di tale decisione di rigetto delle proposte questioni di costituzionalità, facendo leva sulle affermazioni che abbiamo testè enucleato, molte Commissioni tributarie specie provinciali si sono impegnate in una specie di gara giuridica per dare contenuto in diritto ed in fatto al concetto di organizzazione, fonte della realtà della imposta medesima. I risultati sono stati di una assoluta contraddittorietà, in quanto abbiamo decisioni che affermano che, in assenza di personale dipendente, non sussiste il presupposto impositivo, nulla rilevando la presenza di beni strumentali propri, mentre altre decisioni, pubblicate in molte riviste, affermano che non sussiste il presupposto per la imposizione nei casi di un libero professionista che esercita la propria attività presso uno studio professionale altrui e cioè gode di onorari percepiti per la collaborazione prestata nello studio altrui.

Si osserva, nel ricco panorama giurisprudenziale che risulta dalle riviste specializzate del settore, che le Commissioni provinciali contengono aperture e spunti favorevoli al professionista, pur in presenza — ad esempio — della proprietà di beni strumentali propri di valore non esiguo, mentre le Commissioni regionali e non solo quelle citate nella presente ordinanza affermano nella sostanza che il fatto stesso che venga esercitata l'attività libero professionale con abitudine ed autonomia costituisce prova della organizzazione posta a base della decisione costituzionale di rigetto che abbiamo dinanzi richiamato.

Ovviamente riteniamo non opportuno in questa sede effettuare un panorama giurisprudenziale sulla materia e tanto meno richiamare le tesi della dottrina molto più favorevoli per il contribuente ed adesive per quanto riguarda le decisioni delle Commissioni più aperte nella formulazione del concetto di organizzazione, limitandoci però ad evidenziare che la Commissione trib. regionale della Lombardia sezione I di Milano del 22 aprile 2004, n. 13 che si legge in Bollettino tributario 2004, 1112 e seguenti ha concluso che, qualora siamo di fronte ad un esercente l'attività di arti e professioni che decida autonomamente «nel senso di libero arbitrio» l'organizzazione del proprio lavoro, sussiste il presupposto impositivo dell'IRAP, mentre l'assoluta mancanza di elementi di organizzazione è una ipotesi inesistente. Ma tale decisione deve essere adeguatamente interpretata; non è vero, come evidenziato dal commento dottrinario, che la Commissione abbia voluto fornire una nozione diversa di organizzazione rispetto a quella formulata dalla Alta Corte, ma ha voluto soltanto evidenziare che è diversa la ipotesi dell'assenza della organizzazione rispetto alla esistenza di una organizzazione anche basata su pochi beni di scarso valore; solo nel primo caso il professionista è esente dall'imposizione tributaria. Questa decisione non merita le critiche della dottrina, tanto che gli esempi forniti nella nota riguardano professionisti che si avvalgono della organizzazione altrui che pacificamente sono esenti dal tributo.

Invece si ritiene impossibile scriminare l'assoggettabilità al tributo sulla base del *quantum* dei beni organizzativi, se pochi, scarsi oppure di maggior valore, dato che il tributo non offre in proposito alcuna tipizzazione chiara e cioè non contiene elementi per stabilire in che cosa consista la organizzazione propria e cioè di quali e quanti beni strumentali debba essere fornito, dal momento che una indagine puramente quantitativa sul valore dei beni strumentali rappresenta non una specie di interpretazione della norma, ma un'attività creativa della stessa. Anche il medico nell'esempio effettuato dalla dottrina che riceve e visita nell'ambulatorio (proprio) non può essere privo di beni strumentali; lo stesso apparecchio per misurare la pressione del sangue o lo stesso lettino in cui adagiare il paziente sono comunque beni organizzati per l'esercizio dell'attività; il problema semmai si sposta dall'*an* dei beni sempre sussistente, al *quantum* degli stessi, ma una tale indagine creativa della norma non è consentita all'interprete che deve prendere atto che organizzazione comunque esiste.

Pur non giungendosi ad affermare che è sufficiente avere la capacità di produrre reddito e cioè la professionalità per giungere ad applicare il tributo, tuttavia è certo che organizzazione presuppone la sussistenza di beni strumentali che non possono mancare in un libero professionista, anche se egli non ha dipendenti o collaboratori, a meno che non lavori per altri oppure utilizzi beni altrui, come autovettura del titolare dello studio oppure il medico che non abbia alcun ambulatorio e cioè svolga attività occasionale, come potrebbe essere un medico già in pensione, ma in questo caso non deve possedere nemmeno un proprio apparecchio o una propria autovettura.

II.3. — Le considerazioni che precedono consentono di entrare nel cuore delle problematiche di non manifesta infondatezza della proposta questione di costituzionalità.

In sostanza la interpretazione della norma in riferimento all'attività degli esercenti arti e professioni, in ordine alla sussistenza del requisito indispensabile della organizzazione e, quindi, del verificarsi certo del presupposto della realtà del tributo che colpisce un valore aggiunto prodotto, secondo le efficaci e giuridicamente ineccepibili espressioni che si leggono nella più volte richiamata sentenza, non ha in sé un filo conduttore preciso e cioè non è possibile enucleare una base certa e definita per giungere a stabilire in concreto la sussistenza dei presupposti del tributo.

La incertezza si ha non soltanto per stabilire il *discrimen* tra assenza di organizzazione o presenza di organizzazione, in riferimento ad un supposto — minimo o meno — valore dei beni strumentali, ma soprattutto nello stabilire quale sia l'apporto dell'attività professionale e personale del soggetto che produce un reddito che non deve essere colpito dall'imposta e quanto invece è costituito dal valore aggiunto determinatosi per effetto della organizzazione. Se il tributo ha natura reale, deve essere stabilita una divaricazione netta tra l'apporto personale ed il valore aggiunto, nel senso che solo quest'ultimo possa e debba essere colpito.



Mentre ciò è certo nel caso dell'impresa in cui il valore aggiunto è dato da tutta la produzione, nel caso di esercente attività libero professionale oppure di artista, non è possibile colpire con imposizione quello che è il mero frutto della sua professionalità intellettuale e cioè la sua intelligenza, preparazione, esperienza ecc. che assume una valenza diversa rispetto alla pur sussistente organizzazione dei beni sempre presente in via di massima nel caso di attività libero professionale, che sia continuativa, abituale e produca un reddito dignitoso o di media entità.

Vengono quindi a confluire nel tributo più elementi in fatto e in diritto e cioè l'elemento che in sé è produttivo di reddito e che non può essere soggetto ad imposizione, dall'elemento di natura reale e cioè il figlio diretto della organizzazione e, quindi, deriva dalla presenza di eventuali maggiori beni strumentali, dall'esistenza di dipendenti, ecc.

In sostanza qui si deve rivendicare una coerenza interpretativa della norma in oggetto, proprio sulla base della pienamente condivisibile sentenza della Corte costituzionale.

Per coerenza, se è vero che l'IRAP non è imposta sul reddito, ma reale, il *discrimen* tra capitale e lavoro deve pur essere effettuato; se si vuol colpire la capacità di contribuzione, che deriva dalla migliore e più efficace organizzazione dell'attività con la effettuazione di scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura concorrono alla sua creazione», non è possibile assoggettare a tributo l'intero reddito esposto dal professionista nel quadro «e» di legge, ma è necessario che si sappia quale sia nel *quantum* l'apporto legato da un nesso causale tra questa organizzazione e la produzione della ricchezza, dovendosi ovviamente esonerare, per coerenza, quanto deriva dalla ricordata capacità personale e professionale che prescinde ovviamente dalla maggiore o minore presenza dell'organizzazione.

In tale situazione il tributo è sicuramente privo di specificazione concreta di tutte le sue componenti impositive, difettando la base imponibile dell'indice di natura reale derivante con nesso causale, anche eventualmente presuntivo, da sottoporre a tributo. Nella specie nel modello IQ si deve riportare l'intero reddito prodotto.

Siamo quindi di fronte ad una carenza degli elementi che possano determinare il *quantum* della imposta in modo coerente con le stesse premesse fornite dal massimo interprete delle nostre leggi: la Corte costituzionale.

II.4. — Le conclusioni cui si giunge facilmente dall'esame della struttura del tributo dimostrano come tale tipo di imposizione si pone in contraddittorietà con quanto voluto dallo statuto dei diritti del contribuente che se non contiene norme integrative della costituzione, è pur sempre il faro che deve guidarci anche nella interpretazione nella applicazione delle norme tributarie.

Ed in realtà la legge 27 giugno 2000, n. 212, specie con l'art. 1, costituisce non solo la attuazione, ma anche la giusta interpretazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, che sono le norme che vengono qui addotte al fine di dimostrare il sospetto di incostituzionalità che grava sulle menzionate norme istitutive dell'IRAP nei riguardi degli esercenti arti e professioni.

Tale disposizione della legge n. 212/2000, ricollegata con i successivi artt. 2 e 4, detta il principio della chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie che rappresenta in modo icastico il titolo dello stesso, altrettanto fondamentale, art. 2 della legge medesima. In sostanza le disposizioni tributarie devono essere chiare e trasparenti, dal contenuto specifico e determinato accessibile alla maggioranza dei contribuenti, i quali, oltre tutto, sono facoltatizzati ad adire gli organi tributari per avere la giusta interpretazione della norma.

Nel caso in cui la legge tributaria sia irrimediabilmente inesatta nel suo contenuto il legislatore deve al più presto provvedere con norma interpretativa.

Questa chiara novità nel nostro ordinamento non può lasciare tollerabile e sopportabile una normativa come quella di specie, in cui difettano la determinazione e la specificazione concreta dei presupposti per l'applicazione del tributo.

Ed invero la impossibilità di stabilire quale sia il valore aggiunto nel *quantum* posto a base del tributo, il fissare quale debba essere la organizzazione che sia suscettibile di essere valutata al fine di stabilire non solo l'astratta assoggettabilità al tributo, ma anche il *quantum* dovuto per questo valore aggiunto che è espressione della natura reale del tributo stesso, non possono non essere poste a base del sospetto di incostituzionalità.

Non si dimentichi che tale scissione, nell'applicazione del tributo della parte relativa al reddito personale, dal valore aggiunto derivante dalla maggiore o minore organizzazione non è consentita dalla legge se si pensi che essa esige che l'intero reddito del professionista, indicato a fini IRPEF sia riportato nella denuncia IRAP e precisamente nel ricordato modello IQ a titolo di valore della produzione lorda.

L'unica possibilità di detrazione è riferita alle spese pure menzionate nello stesso quadro inerente l'IRPEF dei professionisti. Superato il problema della duplicazione del reddito professionale, in quanto non più rilevante alla luce della precedente ricordata pronuncia, resta comunque il fatto che il concetto di realtà del tributo non è collimante con il sistema prefigurato dal legislatore e cioè di assoggettare l'intero reddito al tributo, una volta che comunque sussista una specie di organizzazione. Invero è da considerarsi insito nel giudizio dato nella fondamentale sentenza del 21 maggio 2001, n. 156, che la organizzazione causa e fonte della realtà rappresenta una *condicio — sine qua non*, per il sorgere della pretesa tributaria, ma non esaurisce i presupposti della imposta, ove si tenga ferma la necessità del binomio inscindibile reddito di fonte personale e valore aggiunto derivante dalla utilizzazione e sfruttamento della organizzazione medesima.

Diversamente opinando e cioè riconducendo l'*an* ed il *quantum* della pretesa tributaria alla sola esistenza della organizzazione nell'*an*, non avrebbe senso la differenziazione teorizzata nella ricordata sentenza tra «il fatto economico diverso dal reddito espressivo di capacità di contribuzione in capo al soggetto» che, in quanto organizzatore dell'attività è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza....», ed il reddito stesso che non è confondersi con il valore aggiunto prodotto (vedasi punto 6.2 della sentenza stessa).

In sostanza difettano le condizioni di specificazione e chiarezza volute dal nostro ordinamento nella formulazione delle norme *de quibus* in riferimento alla imposizione del tributo agli esercenti le arti e professioni.

E ciò perché gli elementi che devono necessariamente concorrere nella fattispecie, ma di cui uno solo è soggetto ad imposizione e cioè il valore aggiunto, non sono scindibili nella formulazione della norma, non potendosi individuare l'apporto di ciascuno nella formazione della ricchezza soggetta ad imposizione.

Tale problematica non è stata affatto affrontata dal Ministero nella sua nota circolare, essendosi limitato a stabilire quali siano le condizioni perché un reddito possa andare esente da imposta e non invece quali debbano essere i componenti della imposizione ma ciò in realtà non poteva essere effettuato, data la stessa confusa formulazione della norma medesima.

II.5. - Alla luce di quanto precede riteniamo che un tributo del genere, nella soggetta materia, contrasti, innanzitutto, con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal momento che quel difetto di specificazione degli elementi necessari per l'assoggettabilità a tributo di una determinata ricchezza (incertezza sul concetto stesso di organizzazione) e, inoltre, per stabilire il *quantum* del valore aggiunto qualora la risposta al primo quesito in ordine alla esistenza della organizzazione sia positiva, oltre a causare non chiarezza nella formulazione della norma, con indeterminatezza della stessa base normativa, crea una situazione di disparità di trattamento tra questo tipo di contribuenti e gli altri pur assoggettati a tale tributo che possono stabilire il *quantum* del valore aggiunto, come accade per le imprese, società ed in genere per tutti gli imprenditori, enumerati insieme agli esercenti le arti e professioni nell'ambito delle norme *de quibus*. E ciò con ritenuta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ma soprattutto ciò urta con l'art. 23 della Costituzione che esige, alla luce anche delle ricordate norme dello statuto dei diritti del contribuente, che vi siano chiarezza e specificazione nella imposizione della prestazione patrimoniale assoggettata a tributo.

Ed anche non è manifestamente infondata la questione relativa al contrasto con l'art. 53 della Cost. in quanto non è rinvenibile in modo specifico la capacità contributiva da assoggettare all'IRAP, dal momento che non è enucleata legislativamente la nozione di valore aggiunto ipotizzato in via teorica e generica, ma non calato nella singola realtà di ogni fattispecie.

E vogliamo anche aggiungere il possibile conflitto anche con l'art. 24 sul diritto di difesa del contribuente, il quale non è in grado di conoscere quali siano gli obblighi propri e quale tipo di difesa possa svolgere di fronte ad un tributo di cui manca quella doverosa specificazione. Ovviamente riteniamo che tale contrasto sia maggiore con il primo comma dell'art. 24.

La stessa storia giudiziaria che si è formata in conseguenza della prima sentenza della Corte costituzionale, con la presentazione di centinaia di ricorsi da parte di soggetti che per un titolo o altro ritenevano di non avere una organizzazione sufficiente atta a formare quel fantomatico valore aggiunto, dimostra come tutti, contribuenti

e giudici, si siano trovati di fronte ad un ostacolo insormontabile stanti le acute osservazioni del Ministero nelle sue circolari che hanno evidenziato come la sentenza n. 146/2001 non abbia contenuto interpretativo, ma contenga solo alcuni concetti cardine, che poi nella realtà hanno dato luogo a difformi orientamenti giurisprudenziali.

Riteniamo, pertanto, dovere di codesta Commissione di chiedere, l'annullamento di queste norme così confuse, in modo da poi il legislatore possa dare una nuova disciplina al tributo che tenga conto dei principi costituzionali che vengano ad essere formulati dalla auspicata emananda sentenza.

II.6. — E prima di concludere, questa Commissione intende chiarire che non si chiedono questa o quella interpretazione della normativa *de qua*, ma una sentenza di annullamento del tributo, tenuto conto del fatto che questa Commissione ritiene non possa effettuarsi una interpretazione, che sia conforme alla nostra Carta costituzionale, dal momento che solo il legislatore potrà e dovrà far chiarezza nella enucleazione dei singoli presupposti di imposta, non potendo trovare una sicura e certa base imponibile la così detta realtà del tributo.

E non è possibile, alla luce di tutto quanto precede che sia il giudice a colmare con la sua fantasia il vuoto della legge e cioè ad entrare nelle questioni astratte di organizzazione e di valore aggiunto, quando solo il legislatore può colmare queste lacune e stabilire i presupposti chiari e specifici per l'applicazione dell'IRAP, adeguandosi ai concetti e precetti, vero frutto di civiltà giuridica, che sono nati con l'entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Ma per giungere a tanto, occorre che sia annullata la legge qui sospettata di incostituzionalità.

### III

Per tutte le ragioni sopra esposte la Commissione dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nelle parti che assoggettano all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) anche gli esercenti arti e professioni che svolgano abitualmente la propria attività in forma individuale ed in modo autonomo, purché non difetti in maniera assoluta la organizzazione di capitali e di lavoro, e rimette la decisione sulla questione alla Corte costituzionale.

### P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, I della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 21 marzo 1953, n. 87.*

*Sospende il giudizio ruolo generale n. 790/2003 nei confronti di Ballatori Gianfranco, in epigrafe indicato, fino alla decisione sulla presente questione;*

*Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti relativi a questo giudizio;*

*Ordina alla segreteria della Commissione di notificare la presente ordinanza nella sua integralità alle parti in causa e cioè al ricorrente ed all'Agenzia delle entrate costituita, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Macerata, nella Camera di consiglio del 18 giugno 2004.

*Il Presidente:* DE SANTIS

*L'estensore:* FELICI

N. 1027

*Ordinanza del 28 settembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Casteggio  
nel procedimento civile vertente tra Rovetto Francesco contro Comune di Casteggio*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Lesione del diritto di difesa e del «diritto al silenzio» del proprietario obbligato alla «delazione».**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 24, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza.

Nella causa civile iscritta al n. 119/2004 R.G.A.C. promossa da: Rovetto Francesco, residente a Parma in via Ugo la Malfa n. 9, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosalba Cilia ed Antonella Calcaterra ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimi, in Milano via Daverio n. 6, per procura a margine del ricorso, ricorrente;

Contro il Comune di Casteggio, in persona del sindaco *pro tempore*, resistente.

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa *ex art.* 204 d.lgs. n. 285/1992.

Letto il ricorso n. 119/2004 depositato in data 14 giugno 2004 da Rovetto Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosalba Cilia ed Antonella Calcaterra di Milano, mediante il quale è stata proposta opposizione avverso il verbale n. 534-04 R/S elevato dalla Polizia locale di Casteggio in data 10 dicembre 2003 e notificato in data 17 aprile 2004;

Esaminata la documentazione allegata e rilevata la tempestività del ricorso;

Rilevato che l'opponente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* del d.lgs. n. 286/1992 e succ. modd.;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso in quanto l'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe l'automatica decurtazione dei punti dalla patente per il proprietario del veicolo, essendo rimasto sconosciuto il conducente dello stesso;

Rilevato che, nonostante il principio di personalità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981, l'art. 126-*bis* d.lgs. n. 285/1992 (così come modificato dalla legge n. 214/2003) dispone nella seconda parte del secondo comma che in caso di mancata identificazione del conducente quale responsabile della violazione, la segnalazione della perdita dei punti all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi all'organo di polizia che procede, entro trenta giorni, dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione;

Rilevato che al fine di sottrarsi ad un'evidente ipotesi di responsabilità oggettiva dell'illecito contestato, il citato articolo impone a carico del proprietario del veicolo un vero e proprio odioso obbligo di «delazione» che compromette il proprio diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma Cost. in quanto il suo silenzio viene sanzionato con la decurtazione dei punti;

Ritenuto, infatti, che una manifestazione del diritto di difesa, diritto inviolabile nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 24, secondo comma Cost., è certamente il «diritto al silenzio» e che l'esercizio di tale diritto non può assurgere né ad ammissione di responsabilità del presunto trasgressore reticente, né può in alcun modo essere sanzionato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, terzo comma, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale eccepita dal ricorrente dell'art. 126-bis, secondo comma, del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), come modificato dal d.l. n. 151/2003 (conv. in legge n. 214/2003), per la violazione dell'art. 24, secondo comma Cost., per le ragioni di cui alla motivazione;

Dispone la sospensione del ricorso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme agli atti del giudizio.

Casteggio, addì 21 settembre 2004

Il giudice di pace: DI GIORGI

04C1424

N. 1028

Ordinanza del 24 settembre 2004 emessa dal Giudice tutelare di Venezia  
sez. distaccata di Chioggia atti relativi a F. A.

**Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Presupposti di applicabilità ed effetti - Potenziale coincidenza con quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione (tuttora vigenti) - Mancanza di chiari criteri di discriminazione del nuovo istituto da quelli tradizionali - Irragionevolezza - Devoluzione all'arbitrio del giudice della scelta della misura di protezione da applicare all'incapace - Incidenza sulla sfera dei rapporti economici e dei traffici giuridici.**

- Cod. civ., artt. 404, 405, nn. 3 e 4, e 409.
- Costituzione, artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42.

**Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Disciplina - Modalità di risoluzione delle eventuali divergenze fra giudice dell'interdizione e giudice tutelare in ordine all'applicabilità dell'amministrazione di sostegno ovvero dell'interdizione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di soggezione del giudice alla legge.**

- Cod. civ., artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, comma secondo.

#### IL GIUDICE TUTELARE

Letto il provvedimento del 26 aprile 2004, adottato nel corso di un procedimento per interdizione instaurato nei *cfr.* di A. F., con il quale il G.I. presso il Tribunale di Venezia, con implicito rigetto del relativo ricorso introduttivo del 2 ottobre 2003, ha trasmesso gli atti per l'apertura del procedimento *ex art.* 404 c.c., e un tanto previa nomina di un amministratore provvisorio di sostegno, pronuncia la seguente ordinanza:

il G.I. argomenta la rimessione in parola sostenendo che la F. 1) è affetta da conseguenze di grave patologia in età perinatale, ma 2) conserva specificativa capacità di rapportarsi con familiari e terzi, al punto che 3) è in grado di svolgere attività lavorativa/educativa presso la Coop. E. di Cavarzere, ed inoltre 4) ha la capacità compiere in misura apprezzabile gli atti necessari a soddisfare le esigenze della sua vita quotidiana pur con l'aiuto di familiari.

In sintesi, nel pensiero del giudice rimettente è implicita la conclusione che ai fini della tutela della F. e in particolare sulla base delle riferite premesse in punto di fatto, non sia necessaria una misura interdittiva o inabilitativa, all'opposto essendo sufficiente il sostegno di un amministratore di pubblica nomina, secondo le modalità e con gli effetti del nuovo istituto di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, siccome introdotto, a modifica del c.c., dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Dal dispositivo del provvedimento di rimessione, con il quale si assegna all'amministratore provvisorio il potere di compiere *medio tempore*, in nome e per conto della beneficiaria, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, emerge altresì la tesi implicita che gli effetti di tutela patrimoniale garantiti dall'amministrazione di sostegno possono essere anche molto ampi, e persino coincidere, ove necessario, con quelli assicurati dall'interdizione.

È del resto proprio questa la conclusione esegetica che viene accolta presso questo foro e in sede di formazione decentrata (*cf.* relazione incontro di studio 10 maggio 2004 c/o Tribunale di Venezia, pag. 11).

In effetti, la norma che regola l'interdizione (e l'inabilitazione) e quella che regola l'amministrazione di sostegno, sembrano in certa misura sovrapporsi, fino al punto da poter coincidere, e un tanto sia dal lato della fattispecie condizionante, sia dal lato della statuizione condizionata:

a) dal lato della fattispecie: l'esegesi dell'art. 404 c.c. consente *de plano* di affermare che l'amministrazione di sostegno è applicabile (non solo, ma) anche nel caso di incapacità totale e permanente del beneficiario di provvedere ai propri interessi per infermità o menomazione psichica, secondo una formulazione che di fatto coincide con quella della incapacità di provvedere ai propri interessi indotta da abituale infermità di mente richiesta dall'art. 414 c.c. per l'interdizione.

In particolare, posto che l'incapacità psichica del beneficiario dell'amministrazione di sostegno può anche essere totale, proprio come per l'interdetto, la maggiore o minore gravità dell'infermità psichica non discrimina necessariamente tra i due istituti. Inoltre, una incapacità psichica parziale o sicuramente transeunte, e per questo meno grave, può dare ingresso, in difetto di ulteriori elementi differenziatori, sia all'amministrazione di sostegno sia (*ex art.* 415 c.c.) all'inabilitazione;

b) dal lato degli effetti: la nuova disciplina delle «misure di protezione» fa salvo il potere del beneficiario di compiere: 1) gli atti (giuridici e non?) necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, 2) gli atti (giuridici) che non richiedono l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva dell'amministratore di sostegno, ma secondo l'interpretazione corrente degli artt. 405, n. 3 e 4, e 409 c.c., interpretazione della quale il provvedimento di rimessione costituisce sintomo punto isolato, la «protezione» può essere così estesa da imporre, ove necessario, la presenza dell'amministratore di sostegno, vuoi come rappresentante vuoi in funzione di integrazione della volontà dell'assistito, in pressoché tutti gli atti *sub* 2).

Nel caso di specie, e in altri analoghi che investono questo stesso g.t., il provvedimento di rimessione autorizza l'amministratore a compiere, in nome e per conto del soggetto beneficiario, tutti gli atti di straordinaria e ordinaria amministrazione (per questi ultimi nei limiti in cui lo stesso non sia in grado di compierli da sé sola o almeno assistito) attraverso i quali la persona fa esercizio di autonomia giuridica.

È possibile pertanto che i poteri conferiti all'amministratore di sostegno siano così ampi da impedire al beneficiario di compiere da sé solo (senza l'assistenza o la rappresentanza di quello) validi atti giuridici.

In tale caso, gli effetti dell'amministrazione di sostegno coincidono (salvo ovviamente il compimento degli atti giuridici necessariamente personali) con quelli dell'interdizione, così come modulabili ai sensi dell'art. 427, primo comma (introdotto dalla legge n. 6/2004), c.c.

Peraltro, in base ad altra disposizione contenuta nel comma in parola, l'inabilitato può essere autorizzato a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'assistenza del curatore.

Anche in questo caso, gli effetti di due distinti istituti di protezione — A. di S. e inabilitazione — possono di fatto coincidere: posto che anche il giudice tutelare, in presenza di una infermità psichica non grave in capo al beneficiario, può limitarsi a individuare una serie ristretta di atti di straordinaria amministrazione per i quali è sufficiente l'assistenza dell'amministratore di sostegno, lasciando per il resto intatta l'autonomia giuridica del soggetto bisognoso di tutela.

In definitiva, le disposizioni sopra richiamate danno luogo, in assenza di criteri discriminanti espressi e chiaramente desumibili, a tre fattispecie normative che, nella misura e nei termini sopra precisati, irragionevolmente coincidono.

È ben vero, peraltro, che in forza dell'art. 414, così come modificato dalla legge n. 6/2004, la misura dell'interdizione (e si deve presumere anche quella della inabilitazione) deve essere applicata solo quando ciò è necessario ed assicura all'infermo adeguata protezione, ma si tratta di un criterio discriminante muto.

In effetti, la necessità di una misura di protezione si deve valutare apprezzando la congruità del mezzo (l'ampiezza tipologica degli atti che richiedono l'assistenza o la rappresentanza) rispetto alla situazione (la gravità dell'incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi, ossia di compiere in modo consapevole e ponderato quegli atti) cui deve sopperire.

Nondimeno, se il presupposto della amministrazione di sostegno, ove consista nella totale e permanente incapacità psichica del beneficiario, e i relativi effetti, ove al beneficiario venga precluso il compimento da sé solo

(come sembra emergere nel caso di specie e nei limiti sopra precisati dal provvedimento di rimessione) di qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, di fatto coincidono con quelli dell'interdizione, si deve allora concludere che l'interdizione non è mai necessaria.

*Mutatis mutandis* (incapacità psichica meno grave, amministrazione di sostegno meno invasiva nei suoi effetti preclusivi), si deve pervenire alla medesima conclusione per l'istituto dell'inabilitazione.

In sostanza, ed è proprio questa una tesi che è stata autorevolmente sostenuta in dottrina, la novella, più che una parziale duplicazione di fattispecie, conterrebbe di fatto una sorta di abrogazione non dichiarata dell'interdizione e dell'inabilitazione, a cui sarebbe assegnata una funzione assolutamente marginale e residuale, dovendo essere il giudice a riempire di contenuti il muto criterio della «necessità».

Quella stessa dottrina ha in particolare suggerito la tesi che l'interdizione (e l'inabilitazione?) sarebbe necessaria, in presenza ovviamente degli ulteriori presupposti, solo nel caso in cui l'incapace risultasse titolare di un ingente patrimonio.

Rileva in proposito questo giudice che la dietrologia (il legislatore non ha avuto il coraggio di andar fino in fondo, non si è sentito di abrogare formalmente i vecchi istituti di tutela) non può costituire il filo conduttore dell'opera interpretativa, necessariamente in chiave sistematica, del nuovo più articolato sistema di protezione degli incapaci (e di tutela della buona fede dei terzi che vengono in relazione giuridica con gli stessi); e che a tal fine, non gli è consentito fare finta che gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione siano stati praticamente espulsi dal nostro ordinamento.

Lo vieta infatti il principio istituzionale di legalità, che nel nostro ordinamento costituzionalizzato regge come una architrave la funzione giurisdizionale.

Peraltro, se la soggezione del giudice alla legge impone all'organo giudicante di tener conto, in concorso dei relativi presupposti, di tutti gli istituti di protezione degli incapaci privi di autonomia introdotti, mantenuti o modificati dal legislatore, ciò richiede che la scelta dello strumento di «tutela» da applicare non sia di fatto lasciato, in assenza di chiari confini tra le diverse fattispecie, al libero arbitrio dell'organo giurisdizionale, in particolare in una materia potenzialmente lesiva, e in sommo grado, della sfera di libertà e di autodeterminazione dei singoli.

Ne possono infatti risultare compromessi supremi valori costituzionali quali quelli fissati negli artt. 2, 3 e 4 della Cost. nonché violati gli ulteriori parametri di principio con i quali di seguito la Carta garantisce il pieno dispiegarsi della personalità nella sfera dei rapporti economici e dei traffici giuridici: art. 41, primo comma, e 42, secondo comma.

E così tanto più in quanto il nuovo istituto di protezione, dagli effetti potenzialmente simili a quelli dell'interdizione, anche in concorso di meno gravi presupposti, sono stati affidati a un giudice unico (g.t.) e a un provvedimento che non si consolida mai in giudicato, essendo sempre modificabile (anche *in peius* sotto il profilo degli effetti preclusivi) e meramente reclamabile, così privando il «beneficiario», con un risultato paradossalmente inverso a quello di maggior tutela prefissosi dal legislatore della novella, delle maggiori garanzie, sia pure non di rango costituzionale, insite nella collegialità e nell'appellabilità che caratterizzano i procedimenti di interdizione e inabilitazione.

Per non dire poi della circostanza che questo giudice unico non si limita a esprimere un parere in proposito, ma può direttamente autorizzare atti di disposizione del patrimonio del «beneficiario» (ai sensi dell'art. 411, primo comma, c.c., i provvedimenti di cui agli artt. 375 e 376 c.c. sono emessi dal giudice tutelare).

La mancata indicazione di chiari criteri selettivi ha dato luogo pertanto a una duplicazione irragionevole di fattispecie che risultano parzialmente fungibili, e rendono più precaria e incerta, di fronte al potere dell'organo giurisdizionale che è tenuto a somministrare la misura, la condizione del soggetto incapace privo di autonomia.

È evidente peraltro che la denunciata irragionevolezza verrebbe meno in radice, ove fosse possibile interpretare l'istituto in parola, ed in particolare gli artt. 404, 405, n. 3 e 4, e 409 c.c., nel senso della sua applicabilità alle sole ipotesi di infermità psichica meno gravi di quelle che giustificano l'interdizione e la stessa inabilitazione, derivandone, conseguentemente, l'adottabilità, da parte del g.t., di misure limitative della autonomia giuridica del soggetto incapace non già ad ampio spettro, all'opposto davvero mirate a specifiche categorie di atti se non ad atti singoli.

L'indirizzo interpretativo corrente, di cui il provvedimento di trasmissione degli atti in parola è sintomatico, non consente però questa soluzione esegetica, e rende rilevante nel caso di specie, già in astratto, la sollevata questione di costituzionalità delle disposizioni in parola.

Detta rilevanza può, peraltro, essere apprezzata anche in concreto: posto che nella documentazione medica allegata al ricorso per interdizione (come sopra implicitamente rigettato dal giudice adito), si legge, tra l'altro,

che, per effetto della oligofrenia di cui risulta affetta, la F. deve essere seguita in ogni atto della vita quotidiana, derivandone *ictu oculi* un quadro clinico così grave che lo stesso G.I. rimettente, come si è già rilevato, ha ritenuto necessario precluderle, nominando all'uopo un amministratore provvisorio con amplissimi poteri di rappresentanza ed assistenza, il valido compimento da sé sola pressoché di ogni atto di straordinaria e ordinaria amministrazione.

Su questa base, chi scrive deve dunque decidere se ricorrono in punto di fatto i presupposti richiesti per l'A. di S. o, in alternativa, se una interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto in parola, e così nei termini sopra precisati, gli imponga di utilizzare in via immediata e preventiva i poteri di sollecitazione del giudizio (in questo caso di un nuovo giudizio) interdittivo attribuitigli dall'ultimo comma dell'art. 413 c.c.

Vi sono peraltro, a parere di questo giudice, ulteriori profili di irragionevolezza, potenzialmente perniciosi per la libertà del soggetto «incapace», e dunque per i valori e i parametri sopra richiamati, nella disciplina introdotta dalla novella.

In particolare:

a) in base al novellato art. 418, c.c., se il giudice dell'interdizione e dell'inabilitazione ritiene, nel corso del relativo procedimento, che non esistono i presupposti per applicare la relativa misura di protezione, ma gli appare opportuno che sia applicata l'amministrazione di sostegno, dispone, come nel caso di specie, la trasmissione del procedimento al giudice tutelare e può nominare medio-tempore un'amministrazione di sostegno indicando gli atti che è autorizzato a compiere;

b) in base all'ultimo comma del novellato art. 413 c.c., il giudice tutelare provvede, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione della materia dell'amministrazione di sostegno quando questa a suo parere si sia rivelata inadatta a realizzare la piena tutela del beneficiario, e in tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda.

In sostanza, il nuovo sistema di protezione è affidato a due distinti organi, giudiziari (il giudice dell'interdizione e il giudice tutelare) che sono chiamati a gestire lo stesso caso umano, ciascuno sulla base della propria idea riguardo ai criteri selettivi (quando è necessaria l'interdizione o l'inabilitazione?; quando l'amministrazione di sostegno non è adeguata?) che contraddistinguono le fattispecie e relative misure rispettivamente e autonomamente amministrate.

Le disposizioni in esame non indicano però quale dei due soggetti, in caso di divergenza, debba prevalere.

Il giudice dell'interdizione non può infatti obbligare il giudice tutelare a nominare un amministratore di sostegno (ove il g.t. reputi che tale misura sia inadeguata); a sua volta il giudice tutelare non può imporre al giudice dell'interdizione e dell'inabilitazione l'adozione di tali misure (che il Presidente o il g.t. o il collegio reputino non necessarie).

Per ovviare al corto circuito giudiziario che tale situazione può produrre, innescato dalla mancanza di una disposizione processuale di coordinamento *ad hoc* ed esasperata dall'assenza di chiari criteri selettivi, si è non a caso suggerito di introdurre la prassi, che non trova peraltro appiglio in nessuna specifica disposizione processuale, che uno dei due giudici in parola (nel caso di specie ad es. il G.I.) acquisisca preventivamente il parere dell'altro organo (nel caso di specie il g.t.) in ordine alla sussistenza, secondo lui, dei presupposti richiesti per l'adozione della misura che gli compete di somministrare (nel caso di specie l'A. di S.).

Come dire: una concertazione preventiva che dà luogo ad un'inammissibile anticipazione di giudizio.

Tale suggerimento è tuttavia il sintomo di un reale problema di coordinamento, atteso che in questo vuoto omissivo (il g.t. non nomina l'amministratore di sostegno, il giudice dell'interdizione non interdice, etc.), può finire come in tritacarne lo stesso «beneficiario!», sballottato da un organo giudicante all'altro in attesa di una decisione (relativamente definitiva) sul suo caso.

Né d'altra parte si vede per quale ragionevole motivo, salvo un improponibile *stare decisis*, il g.t. a cui siano stati trasmessi gli atti, come nel caso di specie ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 418 c.c., e che fin da subito reputi non adeguata la misura dell'amministrazione di sostegno, e così sulla base del quadro diagnostico dagli stessi emergente *ictu oculi*, debba adottare per intanto una misura particolarmente incisiva, praticamente identica negli effetti a quelli derivanti dall'interdizione, una misura che proprio per questo egli reputi di non poter legittimamente adottare, salvo poi avviare in un momento immediatamente successivo il procedimento sollecitatorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 413 c.c.

L'autorevole dottrina, che pure suggerisce tale bizzarro *modus procedendi*, non tiene innanzi tutto conto del fatto che detta procedura è pensata in funzione di un giudizio sopravvenuto e sperimentato (si sia rilevata inadatta a realizzare la piena tutela) della misura già adottata, in allora ricorrendovi i presupposti.

Di più.



Non tiene conto del fatto che una amministrazione di sostegno che produca sul piano degli effetti giuridici la stessa situazione dell'interdizione, precludendo al beneficiario il valido compimento da se solo di qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, rende quella per definizione non necessaria.

Infine, la trasmissione degli atti al p.m. e il successivo riesame del caso umano da parte del giudice dell'interdizione, e così ai sensi della disposizione per ultima citata, non necessariamente dà luogo al risultato auspicato dal G.T.: che si vede infine costretto a tenere ferma una misura di protezione a suo parere illegittima.

In definitiva, anche le disposizioni *ex art.* 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, c.c. appaiono irragionevoli, nella misura in cui, una volta operata la scelta organizzativa di non concentrare in un unico organo la gestione del medesimo caso umano, non prevedono tuttavia, in caso di divergenza tra i due giudici, le modalità di risoluzione di eventuali divergenze: sia sull'interpretazione da dare degli istituti in parola, dei relativi presupposti e dell'ampiezza dei relativi effetti, sia sulla gravità della deficienza psichica del soggetto incapace.

La questione appare rilevante nel caso di specie, in quanto l'interpretazione che il giudice rimettente dà dell'Istituto dell'A. di S., tale da ricomprendere anche deficienze psichiche molto gravi nonché provvedimenti con estesissimi effetti limitativi della autonomia giuridica dell'incapace, pur apparendo a questo giudice tutelare in contrasto con i parametri costituzionali sopra evidenziati, non difetta di plausibilità esegetica, e non gli lascerebbe pertanto altra strada che l'adozione di una misura a cui il codice civile, o meglio la sua interpretazione costituzionalmente orientata, tuttavia non lo abilita.

Ne deriva pertanto un pericolo di violazione dello stesso principio costituzionale di soggezione del giudice alla legge (art. 101, secondo comma, della Carta).

Il principio di legalità in senso lato va infatti coordinato con quello di legalità costituzionale, ma al giudice di Civil Law non è consentito disapplicare direttamente l'interpretazione normativa corrente che egli reputi di dubbia legittimità costituzionale, può solo sollevare la relativa questione in quanto a suo dire non manifestamente infondata nonché rilevante.

Come di fatto la solleva.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale:*

*a) degli artt. 404, 405, n. 3 e 4, e 409 del c.c. in relazione agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 della Carta costituzionale;*

*b) degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del c.c. in relazione agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Carta costituzionale.*

*Sospende, pertanto, il presente giudizio, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.*

Chioggia, addì 20 settembre 2004

*Il giudice tutelare: CIAMPAGLIA*

## N. 1029

*Ordinanza del 10 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 novembre 2004) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto sul ricorso proposto da Giarnieri Teodoro contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Grosseto*

**Imposte e tasse in genere - Istanza di rimborso di ritenute versate all'erario a titolo di tassazione separata su indennità percepite a seguito di sentenza o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro - Denunciata inidoneità delle somme ottenute a titolo risarcitorio a produrre arricchimento - Inidoneità ad essere considerate reddito imponibile - Contraddittorietà con la gratuità del processo del lavoro - Violazione dei principi costituzionali in materia di lavoro - Violazione del principio di capacità contributiva.**

- Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, art. 32, comma 1, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53.

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 455/2001 depositato il 9 aprile 2001, avverso silenzio rifiuto istanza rimborso IRPEF contro Agenzia entrate - Ufficio Grosseto, proposto dal ricorrente: Giarnieri Teodoro, via Gorizia n. 21/A - 58100 Grosseto difeso da Vannetti avv. Roberto via Gorizia n. 21/A - 58100 Grosseto.

## Conclusioni delle parti

Per il ricorrente: «Voglia la C.T.P., previo rinvio atti alla Corte costituzionale, accogliere la richiesta restitutoria versamenti Erario - con vittoria spese».

Per il resistente «reiezione ricorso - vinte le spese.».

## Svolgimento del processo.

Portato a discussione il ricorso ad oggetto, rimborso versamenti per ritenute *ex art. 16* comma 1, lett. *a*), d.P.R. n. 917/1986 della stessa posta questione di legittimità costituzionale, la causa riportata in trattazione per come segue:

Il Collegio, a scioglimento della riserva presa all'udienza del 9 luglio 2002, ascoltate le parti e lette le memorie illustrative

## O S S E R V A

Il ricorrente introduce con ricorso ritualmente notificato una domanda di rimborso di imposta a suo dire illegittimamente versate all'erario dal sostituto di imposta.

Infatti, a seguito di una transazione in materia di lavoro (che aveva portato anche ad un ricorso alla sezione lavoro del Tribunale di Grosseto, procedimento poi non coltivato), il Giarnieri aveva ottenuto quale ristoro delle proprie pretese una somma (ovvero L. 14.00.000) che l'ex datore di lavoro (ditta edile Piccionetti) si era impegnata a pagare in cambio della rinuncia all'azione giudiziaria.

Tale somma è stata sottoposta a ritenuta *ex art. 16*, comma 1, lettera *a*) d.P.R. n. 917/1986, poiché tale norma prevede che «... le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.».

Sostiene il ricorrente che tale disciplina si costituzionalmente illegittima poiché la stessa si pone in netta antitesi non solo con la norma previgente, ma anche con i generali principi del diritto tributario per i quali una somma a titolo di risarcimento danni non produce mai reddito imponibile.

L'Ufficio sostiene come tali somme abbiano natura retributiva e come quindi la norma sia pienamente legittima ed in linea con i generali principi del diritto tributario.

Tale tesi è priva di pregio in quanto la costante giurisprudenza della Commissione tributaria centrale nonché della Suprema Corte (vedi ad esempio Cass. n. 5643/88, n. 498/89, n. 12511/92 e CTC n. 1197/98) hanno, correttamente qualificato tali somme come aventi natura risarcitoria, impostazione pienamente condivisa da questo Collegio.

In particolare nel ricorso introduttivo al giudice del lavoro il Giarnieri domandava sia la reintegra sul posto di lavoro, sia il risarcimento del danno subito, come previsto dall'art. 18 della legge 300 del 20 maggio 1970 e a seguito di accordo transattivo, le parti concordavano su un'indennità da corrispondere al Giarnieri.

Non può quindi esservi dubbio sulla natura delle somme assoggettate ad imposizione, posto che le stesse non si basano minimamente sulla qualità e quantità del lavoro prestato (che consentirebbe loro di avere natura retributiva) ma su altri presupposti che evidenziano la loro natura risarcitoria.

In particolare è pur vero che tali somme sono assoggettate ad imposizione ex art. 16, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 917/1986, ma è proprio questo il motivo di doglianza del ricorrente, ed il Collegio intende accoglierlo per i motivi che seguono.

Innanzitutto è palese la rilevanza della questione nel giudizio *a quo* poiché ove la norma di cui sopra venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, non vi sarebbe alcun titolo per l'Ufficio a ritenere le somme detratte a suo tempo dal sostituto di imposta per il semplice motivo che l'indennità attribuita al Giarnieri a titolo risarcitorio non sarebbe comunque imponibile e per l'effetto non è quindi possibile decidere la causa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, essendo proprio questa la questione prospettata dal ricorrente e l'unico motivo di ricorso a questa Commissione tributaria.

A giudizio del Collegio poi, la questione non è manifestamente infondata.

Infatti numerose norme della Costituzione repubblicana affermano il valore del lavoro (art. 1\4) e lo tutelano in tutte le sue forme (artt. 35/36/37/38), anche attraverso la costituzione del CNEL-art. 99.

Tali affermazioni della Carta costituzionale stridono in modo evidente con la disciplina prevista dal d.l. 41/1995 (poi convertito nella legge n. 85/95) la quale non solo non tutela il lavoro, ma rende imponibili delle somme che, nel caso *de quo*, rappresentano per il Giarnieri il ristoro per un licenziamento illegittimo.

Il contraddittorio comportamento del legislatore è evidente, se solo si pensa che mentre il giudizio del lavoro è esente da imposte e tasse proprio per agevolare i ricorrenti (spesso lavoratori subordinati), rende però imponibile ciò che gli stessi lavoratori percepiscono a titolo risarcitorio a seguito di sentenza o transazione relativa al predetto rapporto di lavoro.

Del resto una simile disciplina normativa non esisteva nel nostro ordinamento fino al 1995, poiché da sempre le somme *de quibus* venivano considerate non imponibili con costante conferma giurisprudenziale.

Inoltre si deve rilevare come, data la evidente natura risarcitoria delle somme versate al Giarnieri, la loro percezione non costituirebbe neanche un indice di capacità patrimoniale, proprio perché le stesse non rappresentano un arricchimento del contribuente, ma sono versate quale ristoro di una perdita (del posto di lavoro, della relativa retribuzione, ecc...) e ciò, se conferma ulteriormente la natura risarcitoria di tali somme, ne rende assai dubbia la tassazione ex art. 53 della Costituzione proprio perché non manifestano alcuna capacità contributiva.

Appare pertanto fondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 32 comma 1 d.l. n. 41/1995 - convertito in legge n. 85/1995 per violazione degli articoli 1/2/3/4/35/36/37/38 e 53 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Il Collegio ritiene quindi non manifestamente infondata né irrilevante nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente e per l'effetto;*

*Ordina ex art. 23 legge n. 87/1953 la trasmissione degli atti e del fascicolo del procedimento in corso alla Corte costituzionale affinché si pronunci sul punto e*

*Sospende il giudizio in corso riservandosi la fissazione di udienza di discussione della causa solo a seguito della pronuncia della Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica e per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Grosseto, addì 22 ottobre 2002

*Il Presidente relatore: CAPANI*

**04C1426**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G505002/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 1 1 2 \*

€ 4,00